

Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2024, n. 5-37

**Legge regionale 56/1977, articolo 15. Legge regionale 3/2013, articolo 89. Legge regionale 26/2015, articolo 31. Regolamento regionale 4/R/2019, articolo 11, comma 12. Approvazione della Variante Strutturale al Piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.) del Comune di Groscavallo (TO).**



Seduta N° 5

Adunanza 19 LUGLIO 2024

Il giorno 19 del mese di luglio duemilaventiquattro alle ore 10:10 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

#### **DGR 5-37/2024/XII**

#### **OGGETTO:**

Legge regionale 56/1977, articolo 15. Legge regionale 3/2013, articolo 89. Legge regionale 26/2015, articolo 31. Regolamento regionale 4/R/2019, articolo 11, comma 12. Approvazione della Variante Strutturale al Piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.) del Comune di Groscavallo (TO).

A relazione di: Gallo

Premesso che:

l'articolo 15 della legge regionale 56/1977, nella sua versione precedente all'entrata in vigore della legge regionale 3/2013, disciplinava la formazione e approvazione del piano regolatore generale comunale e delle sue varianti generali e strutturali, prevedendo la sua approvazione con deliberazione della Giunta regionale;

la legge regionale 3/2013, in vigore dal 12 aprile 2013, all'articolo 30, ha sostituito in *toto* il suddetto articolo 15, ed all'articolo 89, comma 3, ha sancito, in particolare, che i procedimenti di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, avviati e non ancora conclusi, ai sensi della legge regionale 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 3/2013, possono concludere il loro *iter* nel rispetto delle procedure disciplinate dalle disposizioni di cui alla suddetta legge regionale 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore medesima legge regionale 3/2013;

l'articolo 31, comma 1, della legge regionale 26/2015, entrata in vigore il 23 dicembre 2015, sancisce che i procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, avviati ai sensi della legge regionale 56/1977, nel testo vigente sino all'entrata in vigore della legge regionale 3/2013 si concludono, ai sensi dell'articolo 89, comma 3, della legge regionale 3/2013, esclusivamente se inviati alla Regione per l'approvazione entro la data di entrata in vigore della medesimo legge regionale 26/2015.

Richiamato che l'articolo 11 "Regime transitorio" del regolamento regionale 4/R/2019 di attuazione

del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 7, della legge regionale 56/1977 e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr, al comma 12, sancisce che per le varianti soggette alle disposizioni transitorie di cui al sopra citato articolo 89, che al momento dell'approvazione del Ppr risultano depositate in Regione ai sensi delle previgenti disposizioni della legge regionale 56/1977, il provvedimento regionale di approvazione dichiara il rispetto dei contenuti del Ppr, limitatamente alle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a) del medesimo regolamento, ferma restando la necessità di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, delle NdA.

Premesso, inoltre, che:

con D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 sono stati definiti i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi; con DGR n. 21-892 del 12 gennaio 2015 è stato approvato il documento "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale", quale documento tecnico di indirizzo per la redazione del Rapporto Ambientale da presentare in fase di valutazione e riferimento per la predisposizione del documento tecnico preliminare da presentare in fase di specificazione nei procedimenti di valutazione ambientale strategica degli strumenti urbanistici;

con D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016 sono state emanate "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)".

Preso atto che il Comune di Groscavallo (TO), dotato di P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale), approvato con D.G.R. (Deliberazione della Giunta Regionale) n. 61-14869 del 09/06/1992, ha provveduto a:

predisporre il progetto preliminare della Variante Strutturale al P.R.G.C. con deliberazione consiliare (D.C.) n. 42 del 28/12/2007;

controdedurre alle osservazioni presentate da Enti e privati, a seguito della pubblicazione degli atti del progetto preliminare della Variante Strutturale al P.R.G.C., con D.C. n. 02 del 20/03/2009;

adottare il progetto definitivo della Variante Strutturale al P.R.G.C. con D.C. n. 03 del 20/03/2009;

integrare il precedente atto deliberativo con D.C. n. 18 del 23/04/2010 e D.C. n. 36 del 16/12/2011.

Dato atto che:

l'allora Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, ora Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, analizzate le deliberazioni comunali precedentemente indicate, con relazione del 3 maggio 2012 si è espressa affinché l'Amministrazione Comunale provvedesse a controdedurre alle proposte di modifica e integrazioni formulate nel rispetto delle procedure fissate dal comma 13 ovvero dal comma 15 dell'articolo 15 della legge regionale n. 56/1977 (nel testo allora vigente, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 3/2013);

l'allora Assessore regionale all'Urbanistica, con nota prot. n. 16279 del 8 maggio 2012, ha trasmesso il suddetto parere al Comune di Groscavallo (TO), specificando i tempi per le controdeduzioni comunali e le ulteriori indicazioni procedurali.

Preso atto che il Comune di Groscavallo (TO) ha provveduto a:

predisporre il progetto preliminare della rielaborazione parziale della Variante strutturale al P.R.G.C., per il quale sono state espletate le procedure prescritte dalla legge regionale 56/1977 (nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 3/2013), con D.C. n. 15 del 8 luglio 2013;

controdedurre, sulla base delle suddette osservazioni, con la D.C. n. 6 del 24/04/2015, integrata con D.C. n. 20 del 30 aprile 2018, con D.C. n. 19 del 24 luglio 2020 e con D.C. n. 36 del 13 novembre 2020;

riadottare il progetto definitivo della Variante strutturale al P.R.G.C. con D.C. n. 3 del 13 marzo 2023 con gli elaborati e le tavole come di seguito elencati:

- G1 Carta geologica-geomorfologica (A e B) – scala 1:10.000;
- G7 Quadro del dissesto (A e B) – scala 1:10.000;

- G8 Carta di sintesi – scala 1:10.000 – 5.000;
- G9 Relazione geologica;
- G13 Schede delle frane;
- G16 Schede dei processi lungo la rete idrografica;
- Microzonazione sismica - Relazione illustrativa – scala 1:10.000;
- Microzonazione sismica - Carta delle indagini – scala 1:10.000;
- Microzonazione sismica - Carta geologico-tecnica – scala 1:10.000;
- Microzonazione sismica - Carta microzone omogenee in prospettiva sismica – scala 1:10.000;
- Tav.1 Sintesi intercomunale – scala 1:25.000;
- Tav.2 Foto aerea;
- Tav.3 Carta dei vincoli – scala 1:20.000;
- Tav.4 Azionamento – planimetria generale – scala 1:5.000;
- Tav.5 Azionamento – planimetria generale – scala 1:2.000;
- Tav.6 Sviluppi – scala 1:1.000;
- Tav.8 Sottoservizi;
- **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE;**
- C1 Relazione di controdeduzioni urbanistiche;
- C2 Relazione di controdeduzioni ambientali;
- C3 “Relazione di controdeduzioni ai contributi degli enti competenti in materia urbanistica ed ambientale, espressi sulla Variante strutturale generale nella fase di rielaborazione ex art. 15 LR 56/77 e smi – progetto preliminare”;
- **RELAZIONE ILLUSTRATIVA;**
- Indagini sul patrimonio edilizio nelle aree di Vecchio impianto – centro storico;
- Scheda quantitativa dei dati urbani;
- Relazione di compatibilità acustica;
- Analisi di compatibilità ambientale del PRGC e relativi allegati;
- G2 Carta delle opere di difesa idraulica censite – scala 1:10.000;
- G3 Carta dell’acclività (A e B) – scala 1:10.000;
- G4 Carta dell’evento alluvionale del settembre 1993 – scala 1:10.000;
- G5 Carta verifiche idrauliche – scala 1:10.000;
- G6 Carta delle valanghe (A e B) – scala 1:10.000;
- G10 Relazione idraulica;
- G11 Proposta di modifica del PGRA – planimetria – scala 1:10.000;
- G12 Schede Sicod;
- G14 Schede dei conoidi;
- G15 Schede delle valanghe;
- 1/b Valutazione ambientale strategica (VAS) rapporto ambientale;
- 1/b all. Rapporto ambientale – allegati;
- 1/c Piano di monitoraggio ambientale;
- 1/d Relazione preliminare alla dichiarazione di sintesi;
- Relazione di verifica di coerenza e rispetto del PPR;
- Cartografia di sovrapposizione tra PPR e PRGC – parte I;
- Cartografia di sovrapposizione tra PPR e PRGC – parte II;
- Relazione geologica – risposta alle osservazioni e pareri da parte dei diversi Settori della Regione Piemonte;
- Schede di compatibilità urbanistica;
- Tav.A1 Carta geomorfologica – scala 1:10.000;
- Tav.A2 Carta geomorfologica – scala 1:10.000;
- Tav.B Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica;
- Tav.C Carta delle opere idrauliche esistenti – scala 1:10.000;

- Tav.D Carta degli eventi alluvionali – scala 1:10.000;
- Relazione geologico tecnica – schede azzonamento PRGC – 2002;
- Carta geologica - Tav.1 – scala 1:10.000;
- Carta geologica - Tav.2 – scala 1:10.000;
- Carta geologica - Tav.3 – scala 1:10.000;
- Carta geologica - Tav.4 – scala 1:10.000;
- Carta geologica - Tav.5 – scala 1:10.000;
- Carta geologica - Tav.6 – scala 1:10.000;
- Carta geologica - Tav.7 – scala 1:10.000;
- Carta geologica - Tav.8 – scala 1:10.000;
- Carta delle pendenze - Tav.1 – scala 1:10.000;
- Carta delle pendenze - Tav.2 – scala 1:10.000;
- Carta delle pendenze - Tav.3 – scala 1:10.000;
- Carta delle pendenze - Tav.4 – scala 1:10.000;
- Carta delle pendenze - Tav.5 – scala 1:10.000;
- Carta delle pendenze - Tav.6 – scala 1:10.000;
- Carta delle pendenze - Tav.7 – scala 1:10.000;
- Carta delle pendenze - Tav.8 – scala 1:10.000;
- Carta delle valanghe - Tav.3 – scala 1:10.000;
- Carta delle valanghe - Tav.4 – scala 1:10.000;
- Carta delle valanghe - Tav.5 – scala 1:10.000;
- Carta delle valanghe - Tav.6 – scala 1:10.000;
- Carta delle valanghe - Tav.7 – scala 1:10.000;
- Tav.A Studio delle conoidi – Quadro dei bacini idrografici - scala 1:25.000;
- Tav.B Studio delle conoidi – Sezioni topografiche - scala 1:5.000;
- Tav.B1 Studio delle conoidi – Conoide di Bonzo - scala 1:200/100;
- Tav.B1 Studio delle conoidi – Conoide di Bonzo sez. 4 - scala 1:200/100;
- Tav.B2 Studio delle conoidi – Conoide di Biallè-Migliere - scala 1:200/100;
- Tav.B3 Studio delle conoidi – Conoide di Pialpetta - scala 1:200/100;
- Tav.B4 Studio delle conoidi – Conoide di S. Bartolomeo - scala 1:200/100;
- Tavola Unica Quadro di unione - scala 1:25.000;
- Relazione integrativa e nuove aree con recepimento osservazioni Regione Piemonte – Arpa – Provincia di Torino e ufficio tecnico comunale;
- Relazione idrologica-idraulica;
- Allegati – rio Vercellina;
- Allegati – rio Alpette;
- Allegati – rio Unghiasse;
- Allegati – rio Crues;
- Tav.B Allegato alla relazione – scala 1:10.000 territorio comunale.
- Tav.A7 Carta del vincolo idrogeologico approvata con D.G.R. n. 61-14869 del 09.06.1992.

Dato atto che il sopra citato Settore “Urbanistica Piemonte Occidentale” ha appurato che: la conclusione del relativo *iter* può avvenire nel rispetto delle procedure disciplinate dall’articolo 15 della legge regionale 56/1977, nel testo vigente sino all’entrata in vigore della legge regionale 3/2013 secondo le disposizioni transitorie dettate dall’articolo 89, comma 3, della legge regionale 3/2013;

ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, della D.G.R. n. 21-892 del 12 gennaio 2015 e della D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, le valutazioni relative agli aspetti ambientali strategici e di compatibilità ambientale (V.A.S.) sono contenute nei seguenti documenti:

- D.D. n. 680 del 3 novembre 2011 relativa al parere dell’Organo Tecnico Regionale per la V.A.S.;

- Piano di Monitoraggio Ambientale approvato in via definitiva con D.C. n. 03 del 13/03/2023;
- Dichiarazione di Sintesi per la V.A.S. firmata il 07/06/2024.

Preso atto, come da documentazione agli atti del sopra citato Settore, delle Certificazioni datate 12/02/2010 – 30/07/2016 prot. n. 1029 – 27/11/2018 prot. n. 1364, firmate dal Responsabile del Procedimento e dal Segretario Comunale del Comune di Groscavallo (TO), circa l'iter di adozione della Variante Strutturale al P.R.G.C., a norma della legge regionale 56/1977 e s.m.i. e in conformità alle disposizioni contenute nella Circolare P.G.R. n. 16/URE del 18/07/1989.

Dato atto che sono pervenuti i pareri di seguito elencati:

- parere del Settore “Valutazione di Piani e Programmi” prot. n. 39519 del 03/11/2011;
- parere del Settore “Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino” prot. n. 27562 del 27/03/2012;
- pareri del Settore “Decentrato OO.PP. di Torino” prot. n. 20655 del 16/03/2011 e prot. n. 21555 del 08/03/2012.

Preso atto del Decreto dell’Autorità di Bacino n. 33 del 7 maggio 2024.

Dato atto, inoltre, che il sopra citato Settore “Urbanistica Piemonte Occidentale”:

con nota protocollo n. 104582 del 07/06/2024, ha espresso parere favorevole all’approvazione della Variante Strutturale al P.R.G.C. di Groscavallo (TO), subordinatamente all’introduzione “*ex officio*” negli elaborati progettuali delle ulteriori modificazioni riportate nel documento denominato “allegato A” al suddetto parere, finalizzate alla puntualizzazione e all’adeguamento, a norma di legge, della Variante Strutturale al P.R.G.C. e alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio, tenuto conto che le previsioni urbanistiche generali e le norme di attuazione della Variante Strutturale al P.R.G.C. devono essere adeguate alle nuove norme urbanistiche regionali in materia di tutela ed uso del suolo, previste dalla legge regionale 3/2013;

con relazione prot. n. 104582 del 07/06/2024 ha indicato di introdurre la seguente precisazione: “... Per quanto sopra riportato il provvedimento regionale può dichiarare il rispetto dei contenuti del Ppr nelle modalità previste dall’articolo 11, comma 12, del Regolamento regionale 4/R/2019, limitatamente alle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti.”.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura pianificatoria.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972.

Vista la L.R. n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i..

Vista la L.R. n. 3 del 25/03/2013 e s.m.i..

Vista la L.R. n. 26 del 22/12/2015

*delibera*

1. di approvare, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 89 della legge regionale 3/2013, dell’articolo 31 della legge regionale 23/2015 e dell’articolo 15 della legge regionale 56/1977 (nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della legge regionale 3/2013), la Variante Strutturale al P.R.G.C. di Groscavallo (TO), di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 13 marzo 2023 con gli elaborati e tavole ad essa allegati, subordinatamente all’introduzione “*ex officio*” negli elaborati progettuali delle ulteriori modificazioni riportate nel documento denominato “allegato A” al parere prot. n. 104582 del 07/06/2024 del Settore “Urbanistica Piemonte Occidentale” della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, allegato alla presente deliberazione quale parte

integrante e sostanziale;

2. di dichiarare il rispetto dei contenuti del Ppr, per le finalità di cui all'articolo 11, comma 12, del regolamento regionale 4/R/2019, limitatamente alle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti, come indicato nella relazione prot. n. 104582 del 07/06/2024 in premessa riportata;
3. che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito regionale "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 comma 18 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. e dall'art. 89 della L.R. n. 3/2013 e s.m.i..

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-37-2024-All\_1-A1606C\_Allegato\_A\_Groscavallo\_.pdf
2. DGR-37-2024-All\_2-Decreto\_33\_2024\_adbpo\_Groscavallo.pdf
3. DGR-37-2024-All\_3-Groscavallo\_Dichiarazione\_di\_sintesi.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**Allegato “A” alla Deliberazione della Giunta Regionale n°** **in data**  
**relativa all’approvazione della Variante strutturale al PRGC vigente del Comune di GROSCAVALLO (TO).**

**Elenco modificazioni introdotte “ex officio” ai sensi dell’11° comma dell’art. 15 della L.r. 5.12.1977 n. 56 nel testo vigente ante l’entrata in vigore della L.r. 25.3.2013 n. 3 .**

### **Norme di Attuazione**

#### **Art. 1 – Applicazione ed efficacia del PRGC, punto 4**

Per quanto riguarda l’eventuale contrasto fra elaborati in scala diversa, si richiede di aggiungere la dizione “a meno di specifiche indicazioni normative”.

#### **Art. 1 - Applicazione ed efficacia del PRGC,, punto 6**

Considerata l’abrogazione dell’articolo 85 della LR 56/77, il punto 6 dell’articolo 1 deve essere stralciato in quanto non più coerente con la normativa vigente.

#### **Art. 2 – Elaborati del PRGC**

L’intero articolato deve essere riscritto riportando gli elaborati e le tavole che si elencano nel seguito:

- G1 Carta geologica-geomorfologica (A e B) – scala 1:10.000;
- G7 Quadro del dissesto (A e B) – scala 1:10.000;
- G8 Carta di sintesi – scala 1:10.000 – 5.000;
- G9 Relazione geologica;
- G13 Schede delle frane;
- G16 Schede dei processi lungo la rete idrografica;
- Microzonazione sismica - Relazione illustrativa – scala 1:10.000;
- Microzonazione sismica - Carta delle indagini – scala 1:10.000;
- Microzonazione sismica - Carta geologico-tecnica – scala 1:10.000;
- Microzonazione sismica - Carta microzone omogenee in prospettiva sismica – scala 1:10.000;
  
- C1 Relazione di controdeduzioni urbanistiche;
- C2 Relazione di controdeduzioni ambientali;
- C3 “Relazione di controdeduzioni ai contributi degli enti competenti in materia urbanistica ed ambientale, espressi sulla Variante strutturale generale nella fase di rielaborazione ex art. 15 LR 56/77 e smi – progetto preliminare”;
  
- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE;
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA;
- Tav.1 Sintesi intercomunale – scala 1:25.000;

- Tav.2 Foto aerea;
- Tav.3 Carta dei vincoli – scala 1:20.000;
- Tav.4 Azzonamento – planimetria generale – scala 1:5.000;
- Tav.5 Azzonamento – planimetria generale – scala 1:2.000;
- Tav.6 Sviluppi – scala 1:1.000;
- Tav.8 Sottoservizi;
- Indagini sul patrimonio edilizio nelle aree di Vecchio impianto – centro storico;
- Scheda quantitativa dei dati urbani;
- Relazione di compatibilità acustica;
- Analisi di compatibilità ambientale del PRGC e relativi allegati;
- G2 Carta delle opere di difesa idraulica censite – scala 1:10.000;
- G3 Carta dell’acclività (A e B) – scala 1:10.000;
- G4 Carta dell’evento alluvionale del settembre 1993 – scala 1:10.000;
- G5 Carta verifiche idrauliche – scala 1:10.000;
- G6 Carta delle valanghe (A e B) – scala 1:10.000;
- G10 Relazione idraulica;
- G11 Proposta di modifica del PGRA – planimetria – scala 1:10.000;
- G12 Schede Sicod;
- G14 Schede dei conoidi;
- G15 Schede delle valanghe;
- 1/b Valutazione ambientale strategica (VAS) rapporto ambientale;
- 1/b all. Rapporto ambientale – allegati;
- 1/c Piano di monitoraggio ambientale;
- 1/d Relazione preliminare alla dichiarazione di sintesi;
- Relazione di verifica di coerenza e rispetto del PPR;
- Cartografia di sovrapposizione tra PPR e PRGC – parte I;
- Cartografia di sovrapposizione tra PPR e PRGC – parte II;
- Relazione geologica – risposta alle osservazioni e pareri da parte dei diversi Settori della Regione Piemonte;
- Schede di compatibilità urbanistica;
- Tav.A1 Carta geomorfologica – scala 1:10.000;
- Tav.A2 Carta geomorfologica – scala 1:10.000;
- Tav.B Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica;
- Tav.C Carta delle opere idrauliche esistenti – scala 1:10.000;
- Tav.D Carta degli eventi alluvionali – scala 1:10.000;
- Relazione geologico tecnica – schede azzonamento PRGC – 2002;
- Carta geologica - Tav.1 – scala 1:10.000;
- Carta geologica - Tav.2 – scala 1:10.000;
- Carta geologica - Tav.3 – scala 1:10.000;
- Carta geologica - Tav.4 – scala 1:10.000;
- Carta geologica - Tav.5 – scala 1:10.000;

- Carta geologica - Tav.6 – scala 1:10.000;
- Carta geologica - Tav.7 – scala 1:10.000;
- Carta geologica - Tav.8 – scala 1:10.000;
- Carta delle pendenze - Tav.1 – scala 1:10.000;
- Carta delle pendenze - Tav.2 – scala 1:10.000;
- Carta delle pendenze - Tav.3 – scala 1:10.000;
- Carta delle pendenze - Tav.4 – scala 1:10.000;
- Carta delle pendenze - Tav.5 – scala 1:10.000;
- Carta delle pendenze - Tav.6 – scala 1:10.000;
- Carta delle pendenze - Tav.7 – scala 1:10.000;
- Carta delle pendenze - Tav.8 – scala 1:10.000;
- Carta delle valanghe - Tav.3 – scala 1:10.000;
- Carta delle valanghe - Tav.4 – scala 1:10.000;
- Carta delle valanghe - Tav.5 – scala 1:10.000;
- Carta delle valanghe - Tav.6 – scala 1:10.000;
- Carta delle valanghe - Tav.7 – scala 1:10.000;
- Tav.A Studio delle conoidi – Quadro dei bacini idrografici - scala 1:25.000;
- Tav.B Studio delle conoidi – Sezioni topografiche - scala 1:5.000;
- Tav.B1 Studio delle conoidi – Conoide di Bonzo - scala 1:200/100;
- Tav.B1 Studio delle conoidi – Conoide di Bonzo sez. 4 - scala 1:200/100;
- Tav.B2 Studio delle conoidi – Conoide di Biallè-Migliere - scala 1:200/100;
- Tav.B3 Studio delle conoidi – Conoide di Pialpetta - scala 1:200/100;
- Tav.B4 Studio delle conoidi – Conoide di S. Bartolomeo - scala 1:200/100;
- Tavola Unica Quadro di unione - scala 1:25.000;
- Relazione integrativa con recepimento osservazioni Regione Piemonte – Arpa – Provincia di Torino e ufficio tecnico comunale;
- Relazione idrologica-idraulica;
- Allegati – rio Vercellina;
- Allegati – rio Alpette;
- Allegati – rio Unghiasse;
- Allegati – rio Crues;
- Tav.B Allegato alla relazione – scala 1:10.000 territorio comunale
- Tav.A7 - Carta del vincolo idrogeologico, approvata con DGR n. 61-14869 del 09.06.1992.”.

### **Art. 3 – Attuazione del PRGC - comma 1**

Al termine del comma 1 **aggiungere** la dizione “La trasformazione edilizia si attua in coerenza con il dettato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380”

### **Art. 3 – Attuazione del PRGC - comma 5**

Stante le modifiche normative intervenute, **stralciare** la dizione “Denuncia di inizio attività (DIA)” e sostituirla con “comunicazione di inizio lavori asseverata”.

**Art. 3 – Attuazione del PRGC - comma 7, terzo punto**

In considerazione di possibili interpretazioni errate e fraintendimenti in contrasto con le norme vigenti , il terzo punto che recita “nel caso di nuova edificazione su area non avente tutte le caratteristiche di cui al successivo art. 4” dovrà essere **stralciato**

**Art. 4 – Condizioni generali di edificabilità - comma 1 paragrafo b)**

Per quanto riguarda la classificazione delle strade e delle relative fasce di rispetto nonché la viabilità in generale, al termine del paragrafo b) **si aggiunga** il paragrafo “c) in generale per la viabilità e per le relative fasce di rispetto si richiama il D.P.R., testo coordinato 16.12.1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.”.

**Art. 5 - Strumenti Urbanistici Esecutivi e di programmazione – comma 4**

Al termine del comma 4 **aggiungere** il punto “altro dovuto ai sensi di legge (compensazioni, oneri aggiuntivi, ecc ...)”.

**Art. 5 - Strumenti Urbanistici Esecutivi e di programmazione – comma 9**

La dizione “dovranno essere esperite le procedure previste dall’art. 17 della LUR” deve essere aggiornata e **modificata** nel modo seguente : “ dovranno essere esperite le procedure previste le procedure di variante ai sensi della norma vigente”.

**Art. 5 - Strumenti Urbanistici Esecutivi e di programmazione – comma 10**

Il comma 10 che recita : “L’attuazione del presente PRGC potrà essere regolamentata dal Programma pluriennale di attuazione, (PPA) ai sensi degli artt. 36 e 37 della LUR 56/77, in relazione al Piano Triennale delle Opere Pubbliche di cui alla L. 109/98 e s.m.i.”, **deve essere stralciato** e così **sostituito**: “L’attuazione del presente PRGC potrà essere regolamentata dal Programma pluriennale di attuazione, (PPA) ai sensi degli artt. 33 della LUR 56/77.”.

**Art. 6 - Specificazioni attinenti gli interventi – Utilizzazione degli indici – comma 4**

Il comma 4 che recita “4. Non rientrano nella verifica degli indici di densità o del rapporto di copertura i manufatti totalmente interrati destinati a locali accessori dell’abitazione (cantine, depositi, autorimesse)”, **deve essere stralciato** in quanto il tema rientra nell’alveo di competenza del Regolamento Edilizio.

**Art. 6 - Specificazioni attinenti gli interventi – Utilizzazione degli indici – comma 9**

Il comma 9 **deve essere stralciato** in quanto non congruente con le prescrizioni del Regolamento Edilizio Tipo di riferimento.

**Art. 6 - Specificazioni attinenti gli interventi – Utilizzazione degli indici – comma 14**

Al fine di perfezionare la norma , dopo le parole “ ... densità indicati nelle schede di zona.”, **aggiungere** “E’ fatto salvo il rispetto dei disposti di cui agli articoli 7, 8 e 9 del DLgs 1444/68.”.

**Art. 6 - Specificazioni attinenti gli interventi – Utilizzazione degli indici – comma 16**

Dal comma 16 che recita “Nell’atto di cessione delle aree medesime è quantificata la titolarità e la consistenza dei diritti edificatori assegnati che potranno anche essere trasferiti ad altri soggetti ed utilizzati in tempi successivi.” **stralciare** la frase “che potranno anche essere trasferiti ad altri soggetti ed utilizzati in tempi successivi.” in quanto prefigura un possibile contrasto con il comma 1 dell’art. 13 della LUR.

**Art. 6 – Stralciare** il riferimento alla “L.r. n. 45/1989”.

**Art. 7 – Destinazioni d’uso – paragrafo f. – Servizi di interesse pubblico , compresi impianti tecnologici (S)**  
**Stralciare** l’intero paragrafo f) dalle parole “In conformità agli artt. 5, 7, 8 DCR 653/13414 ...” fino a “alla variazione delle superficie di cui ai criteri commerciali approvati dal Consiglio Comunale.”.

**Art. 7 – Destinazioni d’uso – paragrafo d. - destinazioni turistico-ricettive**

Al termine del paragrafo d., **aggiungere** il nuovo ultimo comma “Le tipologie di strutture ricettive sono integrate dalle strutture extralberghiere, nonché innovative complementari, normate ai sensi di legge.

**Art. 8 – Tipi di intervento edilizi ed urbanistici – Primo comma**

La dizione “Gli interventi ammessi all’interno delle aree di PRGC sono individuati dal comma 2<sup>a</sup> dell’art.13 L.R. 56/77 e della circolare del Presidente della Giunta Regionale 5/SG/URB del 27/4/84 ...” **deve essere stralciata e riscritta** nel seguente modo: “Gli interventi ammessi all’interno delle aree di PRGC sono individuati dall’articolo 3 e seguenti del DPR 06.06.2001 n. 380. A norma dell’articolo 2 comma 4 dello stesso DPR 380/2001, l’attività edilizia realizzabile è specificata in conformità alla circolare del Presidente della Giunta Regionale 5/SG/URB del 27/4/84.”.

**Art. 8 – Tipi di intervento edilizi ed urbanistici – Paragrafo A) MANUTENZIONE ORDINARIA**

Il primo comma , che riproduce la norma, dopo le parole “ ... impianti tecnologici esistenti” **deve essere integrato** con la seguente dizione: “... purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture o all’organismo edilizio.”.

**Comma 4bis**

**Si inserisca il seguente nuovo comma 4bis:** “Per gli edifici di interesse storico-artistico o documentario (art.22 delle presenti N.T.A.) gli interventi di cui alla presente categoria devono essere eseguiti nel rigoroso rispetto delle prescrizioni dettate dall’art. 22 medesimo.”

**Comma 6**

**Stralciare** il seguente comma 6 : “Ai fini applicativi si precisa che nella definizione “parziale” si intende un intervento quantitativamente riferito a superfici o a numero di elementi costituenti l’edificio o l’unità immobiliare non superiore al 50% di quelle complessive.”.

**Art. 8 – Tipi di intervento edilizi ed urbanistici – Paragrafo D) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA**

Il comma 9 che recita deve essere **stralciato e riscritto** nel seguente modo: “Nell’ambito dell’attività edilizia realizzabile secondo le norme del presente strumento urbanistico, l’attività edilizia può essere declinata secondo le seguenti prescrizioni.”.

**Si stralci il comma 7** che recita: “Vanno inoltre mantenuti gli elementi architettonici e decorativi originari e comunque tipici quali: ripristinando, ove sostituite, utilizzando tecniche costruttive rispettose dei caratteri originari e comunque tipici (sezioni dei parapetti, elementi decorativi, materiali di impregnatura e verniciatura, ecc.)”, **sostituendolo** con : “Vanno inoltre mantenuti gli elementi architettonici e decorativi originari e comunque tipici quali: sezioni dei parapetti, elementi decorativi, materiali di impregnatura e verniciatura, ecc., utilizzando tecniche costruttive rispettose dei suddetti caratteri e ripristinando tali elementi ove sostituiti” ?

**Si aggiunga, a seguire**, il seguente comma: “Gli interventi di recupero degli alpeggi, dei nuclei minori e delle loro pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione degli edifici esistenti e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e con gli elementi costruttivi caratterizzanti la tradizione locale; in particolare devono essere conservate nella loro integrità le coperture in lose esistenti.”

Il **comma ottavo** che recita “Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti di cui alla L.R. 6 agosto 1998 n.21, nonché la realizzazione di fabbricati e manufatti pertinenziali di cui all’art.13, delle presenti NTA.” **deve essere così riscritto**: “Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti .”.

**Art. 8 – Tipi di intervento edilizi ed urbanistici – Paragrafo D.2) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO B  
Comma 2, punto 5**

Al termine del comma **stralciare** la dizione “ ... limite massimo di cm 100” e **sostituirla** con “ ... limite massimo di cm 40.”.

**Art. 8 – Tipi di intervento edilizi ed urbanistici – Paragrafo E) INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE**

L’elenco riepilogativo deve essere puntualmente ricondotto alle definizioni del DPR 380/2001. Dopo la dizione “ ... alle lettere precedenti “ **aggiungere**: “Si richiamano integralmente le definizioni di cui al DPR 380/2001 e s. m. e i.”.

**Art. 8 – Tipi di intervento edilizi ed urbanistici – Paragrafo E4) SOSTITUZIONE EDILIZIA**

**Stralciare** il paragrafo in considerazione dell’abrogazione della lettera d bis) comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 56/77 determinata dall’articolo 21 comma 2 della l.r.7/22, originariamente contenente tale definizione, e comunque non congruente ai disposti del DPR 380/2001 .

**Art. 8 – Tipi di intervento edilizi ed urbanistici – Paragrafo G) MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO**

Tale fattispecie è normata dal DPR 380/2001 all'art.23 ter, nonché, per quanto riguarda la legittimità dell'edificio, allo stesso DPR 380, art. 9bis, comma 1bis.

**Stralciare** quindi i **commi 2, 4, 5 e 6** dalle parole : “Costituisce inoltre mutamento ...” fino a “ ... riguardi soltanto una parte di esso.”

Al **comma 1** si **aggiunga** il seguente: “Il mutamento di destinazione d’uso è normato dal DPR 380/2001 all’art.23 ter, nonché, per quanto riguarda la legittimità dell’edificio, allo stesso DPR 380, art. 9bis, comma 1bis.”.

L’elencazione di cui al comma 3 deve essere ricondotta all’elencazione dell’articolo 8 comma 1 della l.r.19/99.

Quindi si stralci l’elenco seguente:

- “a) destinazioni residenziali;
- b) destinazioni produttive, industriali o artigianali;
- c) destinazioni commerciali, terziarie e direzionali;
- d) destinazioni turistico-ricettive;
- e) destinazioni agricole;
- f) servizi di interesse pubblico.”

e lo si sostituisca con:

- “a) destinazioni residenziali;
- b) destinazioni produttive, industriali o artigianali
- c) destinazioni commerciali;
- d) destinazioni turistico-ricettive;
- e) destinazioni direzionali;
- f) destinazioni agricole.”.

#### **Art. 10 - Definizioni - Paragrafo 10.1 - Area di pertinenza dell’edificio**

Al termine del comma 2 **stralciare** le parole “... o della DIA”

#### **Art. 11 – Viabilità pubblica e privata**

All’inizio dell’articolo **inserire** quale comma 0, il seguente: “Le definizioni e le norme che riguardano la viabilità, sono comprese nel Nuovo codice della strada (DLgs del 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.e i.), nonché nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada di cui al D.P.R. del16.12.1992 n. 495.”.

#### **Articolo 11 – Viabilità pubblica e privata**

**Aggiungere** il seguente **nuovo comma 7** “7. Gli eventuali adeguamenti della rete viaria devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tavola P4 del Piano paesaggistico regionale e nella Scheda B064 del “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte”, che costituisce parte integrante delle presenti norme; l’eventuale posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali.

Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche e dei ponti ad arco in pietra esistenti. In caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l'utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico.

Lungo i percorsi panoramici individuati nella Tavola P4 del Piano paesaggistico regionale non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica.”.

#### **Art. 12 – Accessi carrai – comma**

Al comma 2, dopo le parole che “Possono essere ammesse specifiche deroghe ai succitati arretramenti, a condizione che venga prevista l’installazione di un cancello con apertura automatica” **si aggiungano** le seguenti : “e fatta salva l'eventuale autorizzazione dell'Ente titolare della viabilità (comune, provincia, Regione, ANAS, ..)

#### **Art. 13 – Fabbricati e manufatti pertinenziali**

L’ultimo comma che recita “Tutti i manufatti pertinenziali citati nel presente articolo non concorrono alla verifica degli indici di densità fondiaria e territoriale prescritti dal PRGC.” deve essere completato con la seguente frase: “Essi devono comunque verificare il Rapporto di copertura e il rapporto di permeabilità del lotto.”.

#### **Art.14.3 - Modalità applicative di alcuni parametri edilizi – Paragrafo Altezza e numero dei piani .**

Al comma 11 **eliminare** la dizione “... ai sensi della L.R. 21/97”

#### **Art.15 - Disciplina dei bassi fabbricati e delle tettoie aperte – Comma 7**

**Stralciare** il Comma 7 che recita: Ai fini della applicazione degli indici di edificabilità previsti per le diverse zone di PRGC sono da escludere dalla verifica i bassi fabbricati realizzati in applicazione a precedenti discipline urbanistiche, nei limiti dimensionali e tipologici che tali discipline prevedevano per la realizzazione in deroga agli indici di densità. Tali bassi fabbricati rientrano comunque nelle verifiche di cui ai precedenti commi.

#### **Articolo 17 – Impianti tecnologici**

Al **comma 2**, dopo le parole “zone urbanizzate” **inserire** “; la progettazione degli interventi per la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell’energia, compresi gli impianti idroelettrici e i campi eolici deve garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna, ivi compresi le vette e i sistemi dei crinali montani individuati nella Tavola P4 del Piano paesaggistico regionale; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico e ambientale, da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d’intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi. L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e per la produzione di energia non deve in ogni caso pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dalle componenti percettivo-identitarie rappresentate sulla Tavola P4 del Piano paesaggistico regionale e dagli

ulteriori elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella Scheda B064 del “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte”, che costituisce parte integrante delle presenti norme. Tale condizione è verificata attraverso le valutazioni e gli approfondimenti previsti dalla Relazione paesaggistica di cui al d.P.C.M. 12 dicembre 2015.”

#### **Art.17 – Impianti tecnologici – Comma 4**

Dal comma 4 **stralciare** la dizione “ ... possono prescindere dalle destinazioni di Area, ...”.

#### **Art.17 – Impianti tecnologici – Comma 5, sostituire** la parola “ambientali” con “paesaggistici”.

Al comma 5, dopo le parole “da fonti rinnovabili” **inserire**: “, purché coerenti con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale e con le disposizioni di cui al comma 2.”.

#### **Art.17 – Impianti tecnologici – Comma 6**

Al termine del comma 6 **aggiungere** “..., quali mitigazioni e compensazioni, nonché quanto richiesto dalle norme vigenti.”.

#### **Art. 18 – Classificazione delle zone di insediamento commerciale**

**Stralciare** i commi 1 e 3 dell’articolo 18 che recitano: “1. Si richiamano integralmente i criteri commerciali adottati dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art.8 del D.Lgs 114/98 i quali individuano l’addensamento storico rilevante A1.”; “3. Per le categorie commerciali ammesse nell’addensamento e nelle localizzazioni si fa espresso riferimento alla tabella delle compatibilità tipologico-territoriali dello sviluppo urbano contenuta nei medesimi criteri soprarichiamati.”.

#### **Art.19 - Prescrizioni generali ed elencazione dei vincoli**

Per l’inserimento delle prescrizioni idrogeologiche e paesaggistiche, cfr punti 2.2. e 2.3 della presente relazione

#### **Art. 19 Prescrizioni generali ed elencazione dei vincoli comma 2.**

Considerato che non risultano identificate e delimitate le aree gravate da usi civici, al termine del comma 2 si inserisca il seguente: “Ai fini dell’attuazione degli interventi previsti dovrà essere altresì verificata la presenza di zone gravate da uso civico.

#### **Art. 20 - Vincoli per la protezione del territorio**

##### **Art. 20.1 – Prescrizioni di carattere geologico**

Si **aggiunga** il seguente secondo comma: “Qualora si verificassero discordanze tra le tavole urbanistiche di sovrapposizione della carta di sintesi e dell’assetto generale del piano (Tavole 4 e 5) e la Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica (Tav. G.8), si considerano prevalenti le indicazioni di quest’ultima.”.

##### **All’art. 20.1.1 - Classi di pericolosità alla utilizzazione urbanistica**

**Inserire** quale primo comma il seguente: “Gli interventi previsti dovranno essere coerenti con le classi di idoneità geologica all’utilizzo urbanistico indicate nella Carta di sintesi approvata con la DGR di approvazione del PRG, nonché con le relative norme, prevedendo i necessari accorgimenti tecnici al fine di rendere pienamente compatibili gli interventi con le condizioni di pericolosità geomorfologiche locali.”.

**Aart. 20.1.1 - Classi di pericolosità alla utilizzazione urbanistica**

**Inserire** quale secondo comma il seguente: “In riferimento alle aree descritte nella Relazione geologico tecnica, si annota che:

- per quanto riguarda le aree a servizi che prevedono delle porzioni in classe IIIa (S30 e S33), eventuali parcheggi dovranno essere realizzati a raso senza prevedere strutture fisse (analogamente all’area S27);
- per quanto riguarda l’area a destinazione turistico ricettiva precedentemente individuata col codice ID7-At 10, in classe IIIb4 ed ubicata presso l’apice del conoide del Rio Vercellina in un punto estremamente vulnerabile, considerata la pericolosità geomorfologica del sito, si evidenzia la necessità di valutare con estrema cautela la possibilità di utilizzo. L’area At10 dovrà essere inserita in un attento Piano di Protezione civile, coordinato con allerta meteo, preveda l’evacuazione in caso di codice di allerta meteo.”.

**Art. 20.1.1 - Classi di pericolosità alla utilizzazione urbanistica,**

Nel paragrafo relativo alla Classe IIIb, dopo le parole “Nell’ambito del cronoprogramma degli interventi .... consentiti e gli aspetti prescrittivi specifici.” la seguente dizione “Gli stralci cartografici inseriti nell’Elaborato G9 - Relazione geologico tecnica – Schede delle aree di variante, **si intendono aggiornati ai corrispettivi contenuti della Tavola G8** - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzo urbanistico, datata settembre 2022.”.

**Art. 20.1.1 - Classi di pericolosità alla utilizzazione urbanistica,**

Al termine dell’articolo 20.1.1 Classi di pericolosità alla utilizzazione urbanistica, **aggiungere** la seguente dizione: “In località Bonzo, la porzione di area in classe II ricadente entro il limite del conoide Cam1 sia considerata in classe IIIb2, come previsto dalla DGR 64-7147 del 2014.”.

**Art. 20.1.1 – Classi di pericolosità alla utilizzazione urbanistica, note alla tabella a) Vincoli per le varie classi ...**

**Si aggiunga** la nota 14 che recita: “14 - Le indicazioni di intervento contenute nella tabella a) che indica i vincoli per le varie classi e sottoclassi, devono essere coerenti con quelle indicate nella relazione geologica (Elaborato G9 - Relazione geologico-tecnica). In caso di discordanze prevale quello più cautelativo.”.

**Art. 20.1.1 – Classi di pericolosità alla utilizzazione urbanistica, inserire** il seguente ultimo comma “In Frazione Pialpetta, parte riguardante la classe IIIb4 zona in RME, la normativa di riferimento è quella riferita alla normativa ante operam per la classe IIIb4.”.

**Art. 20.1.1 – Classi di pericolosità alla utilizzazione urbanistica, nota 12 alla tabella a) Vincoli per le varie classi ...**

**Stralciare** la nota (12) che recita : “Sono ammissibili i cambiamenti riguardanti gli interventi in immobili situati in parte o totalmente in aree esondabili o in aree di conoide attivo, purché il cambiamento di destinazione d’uso non interessi locali o porzioni di locali posti ai piani interrati o piani terreni” .

**Art. 20.1.1 – Classi di pericolosità alla utilizzazione urbanistica, nota 8 alla tabella a) Vincoli per le varie classi ...**

**Stralciare** il punto (8) che recita: “Previa valutazione della pericolosità residua e conseguente definizione dei necessari accorgimenti operativi” e inserire la seguente norma: “tali interventi dovranno essere subordinati ad uno studio geologico che accerti la compatibilità dell’intervento stesso con le caratteristiche di pericolosità geomorfologica locali e definisca gli eventuali accorgimenti operativi” .

**Art. 20.1.3 – Prescrizioni idraulico-geologiche di carattere generale**

**Aggiungere** il seguente **comma 5**: “5. Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica, con particolare attenzione alla conservazione degli aspetti naturalistici preminenti quali cascate, forre e gole.”.

**Art. 20.1.4 – Prescrizioni per le aree sottoposte a rischio valanghivo**

Al **primo punto** dell’elenco puntato il riferimento normativo: “con particolare riferimento all’art. 15, c. 3 bis, della L. 225/1992 e s.m.i.” deve essere **stralciato e così aggiornato**: “con particolare riferimento al D.Lgs. n.1/2018 – Codice della protezione civile”.

**Art. 20.1.4 – Prescrizioni per le aree sottoposte a rischio valanghivo**

Al fondo del **secondo punto** dell’elenco puntato, dopo le parole “competente territorialmente ai sensi dell’art. 19 della L.R. 14/2019” **deve essere inserito** il seguente testo: “e del Regolamento Regionale n. 7/R/2020, secondo quanto previsto in particolare dall’art. 2, che prevede l'adozione di uno specifico piano di attività della Commissione, in raccordo con il Piano di protezione civile comunale.”.

**Art. 20.1.4 – Prescrizioni per le aree sottoposte a rischio valanghivo**

Dopo l’ultimo punto dell’elenco puntato **aggiungere** il seguente punto: “Nell’area classificata in classe IIIb4 individuata nel settore idrografico sinistro del conoide in loc. S. Bartolomeo, occupata da edifici rurali non è ammessa la variazione di destinazione d’uso da agricola a residenziale.”.

**Art. 20.1.4 – Prescrizioni per le aree sottoposte a rischio valanghivo,**

**Aggiungere** le seguenti prescrizioni: “Per la località Campo della Pietra, in destra idrografica del T. Stura, poiché eventuali divagazioni del deposito di valanga in occasione di eventi eccezionali potrebbero interessare le aree prative ad Ovest dell’abitato, bisognerà tenere conto di tale aspetto nel Piano di protezione civile comunale per l’attuazione delle opportune misure di salvaguardia della pubblica incolumità.

Per quanto concerne il conoide individuato dal toponimo S. Bartolomeo, in sinistra idrografica del T. Stura, il perimetro della zona d'arresto non può essere considerato coincidente con la rappresentazione delle aree effettivamente a rischio.

Poiché questo settore non è incluso nel Cronoprogramma le previsioni di utilizzo a livello edilizio di queste aree devono essere limitate a quanto previsto dalle NTA in assenza di opere di difesa.

Anche per le aree classificate in questo contesto in classe IIIb2 e IIIb4, in assenza di opere di riassetto territoriale, debbano essere previste specifiche misure di protezione civile, da inserire nel Piano di protezione civile comunale, che garantiscano la salvaguardia della popolazione in caso di eventi di precipitazione nevosa eccezionale.”.

#### **Art. 20.1.4 – Prescrizioni per le aree sottoposte a rischio valanghivo**

Al primo punto dell'elenco puntato il riferimento normativo: “con particolare riferimento all'art. 15, c. 3 bis, della L. 225/1992 e s.m.i.” deve essere così aggiornato: “con particolare riferimento al D.Lgs. n.1/2018 – Codice della protezione civile”.

#### **Art. 20.2 – Fasce di salvaguardia dei corsi d'acqua**

Dopo il punto identificato con lettera k) aggiungere il seguente punto:

“l) nelle zone fluviali interne, corrispondenti alle fasce di 150 m. ciascuna dalle sponde o piedi degli argini dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 1775/1933 e individuati sulla cartografia del Piano Regolatore, alla tavola 3 “Carta dei vincoli”, ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:

- le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;
- la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l'eventuale presenza di contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.”.

#### **Art. 20.3 – Aree sottoposte a vincolo idrogeologico e zone boscate**

**Stralciare il comma 2** che recita “2. Sono comunque soggette a vincolo le zone boscate secondo la definizione dell'art.1 della L.R. 9 agosto 1989, n.45 e secondo la definizione di cui all'art. 3 della L.R. 4/2009 “Gestione e promozione economica delle foreste” e s.m.i.”.

In luogo della precedente citata norma del comma 2 **inserire il seguente rimando**: “Per quanto riguarda le norme e le indicazioni relative alle zone boscate, si rimanda al nuovo articolo 22 quater.

Per quanto riguarda il vincolo idrogeologico si richiama quanto pubblicato sul portale della Regione Piemonte e sul Sistema Informativo Forestale Regionale (SIFOR).”.

Si **stralci il terzo comma** in quanto i riferimenti normativi riportati non sono pertinenti o sono abrogati da norme sostitutive.”.

Al **comma 2**, dopo le parole “sono comunque soggette a vincolo” **inserire** “idrogeologico di cui art. 1 della L.R. 9 agosto 1989, n. 45”. Dopo le parole “le zone boscate” eliminare le parole “secondo la definizione dell’art.1 della L.R. 9 agosto 1989, n.45 e”.

Dopo il **primo paragrafo del comma 2**, che termina con le parole “L.R. 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" e s.m.i.”, e prima del paragrafo che inizia con le parole “Costituisce trasformazione del bosco...” **aggiungere** il seguente paragrafo: “Nelle zone boscate, per la gestione delle superfici forestali si applicano le disposizioni e gli strumenti di pianificazione di cui alla L.R. 4/2009 e i relativi provvedimenti attuativi.”.

All’**ultimo periodo del comma 2**, **sostituire** il riferimento “art. 22.5” con “art. 22Bis”.

In **coda all’ultimo paragrafo del comma 2**, che termina con le parole “in riferimento all’art. 22bis [precedentemente corretto] delle presenti Norme.” **aggiungere** : “Gli interventi che comportino la trasformazione delle superfici boscate devono in ogni caso privilegiare soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull’immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto. La viabilità a uso agricolo e forestale e le vie di esbosco eventualmente necessarie devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 4/2009.”.

Al **comma 3 stralciare** il riferimento “L.r. n. 18/1984” e **sostituirlo** con “L.r. n. 34/1986”.

**Al comma 3 stralciare** il riferimento all’art. 6 della L.r. n. 45/1989.

**Al punto 2 eliminare** il riferimento all’art. 1 della L.r. n. 45/1989 e sostituirlo con la dizione “D.Lgs. n. 34/2018 e art. 3 della L.r. n. 4/2009”. In merito si richiamano le considerazioni fatte per l’art. 1.2.2.

#### **Articolo 20.4 – Vette e crinali montani**

Aggiungere il seguente **nuovo articolo 20.4**: “Nell’intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani principali e secondari rappresentati nella Tavola P4 del Piano paesaggistico regionale, è vietato ogni intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., d., comma 1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi:

- a. necessari per la difesa del suolo e la protezione civile e relativi alla viabilità a uso agricolo e forestale;
- b. relativi al completamento dell’abitato e all’ampliamento delle costruzioni preesistenti;
- c. necessari per la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema degli impianti sciistici, volti prioritariamente alla riduzione del numero dei tracciati degli impianti, o comunque alla mitigazione degli impatti paesaggistici pregressi, limitatamente alle strutture tecniche necessarie per la funzionalità degli impianti stessi;
- d. relativi ad attività estrattive, a rilevanza almeno regionale, per la ricerca e la coltivazione di pietre

ornamentali aventi carattere storico, o di minerali industriali che non sia sostenibile, dal punto di vista tecnico, economico, paesaggistico e ambientale reperire altrove;

e. necessari per la produzione di energia, qualora sia dimostrato il rilevante interesse pubblico dell'impianto e l'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali in cui sorge l'impianto non ricada altresì in aree e immobili individuati ai sensi degli articoli 134, comma 1, lettere a. e c. e 157 del D.lgs. 42/2004; all'interno delle suddette aree e immobili sono consentiti, nell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali, esclusivamente i tracciati viari per la realizzazione degli impianti; per tali tracciati, al termine delle opere è previsto il ripristino integrale dei luoghi e, ove necessario, la trasformazione in tracciato di ridotta larghezza utilizzabile per la manutenzione degli impianti;

f. relativi alla rete di livello almeno regionale di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e alla diffusione delle telecomunicazioni, solo se volti alla riqualificazione o alla manutenzione di impianti già esistenti nella medesima area di montagna o, per quelli nuovi, se necessari per l'attraversamento trasversale del versante nei punti a minore visibilità dall'intorno e, nel caso di impianti per la diffusione delle telecomunicazioni, se non localizzabili altrove, anche prevedendo eventuali accordi tra i soggetti gestori per contenere il numero dei relativi sostegni.

Gli interventi di cui al presente comma possono essere consentiti esclusivamente qualora il rispetto delle condizioni sopra descritte sia dimostrato in sede progettuale e valutato in sede autorizzativa e non sussistano localizzazioni alternative di minor impatto al di fuori dell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani, la soluzione progettuale risulti la più idonea sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico e le valutazioni tecniche espresse in sede di approvazione dei singoli progetti abbiano conseguito esito favorevole relativamente alle valutazioni di carattere ambientale e paesaggistico; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi."

**Al termine dell'articolo 20.4 si inserisca la Scheda B064 del Catalogo dei Beni paesaggistici del Piemonte, allegata alla presente Relazione.**

#### **Art.21 – Fasce di rispetto da infrastrutture, impianti e altre opere**

##### **Art.21.1 – Fasce di rispetto ... stradali**

L'articolo 21.1 - Fasce di rispetto ... stradali, deve essere stralciato e sostituito dal riferimento al Codice della strada ed al relativo Regolamento : "A protezione dei sedimi stradali, in mancanza di specifiche indicazioni cartografiche maggiormente tutelanti, si applica il Nuovo codice della strada (DLgs del 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.e i.) ed il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada di cui al D.P.R. del16.12.1992 n. 495.

Per le strade pedonali e quelle veicolari private gravate di servitù di pubblico transito avente sezione trasversale inferiore a mt. 5 l'arretramento minimo è fissato in mt.3;

Nelle fasce di rispetto delle strade pedonali è comunque consentita la realizzazione di locali e manufatti interrati, a condizione che venga garantita una sezione stradale minima di m.2."

##### **Art. 21.2 – Area di rispetto cimiteriale – Commi 1, 3**

Al **primo comma** dell'art. 21.2, dopo le parole "Le fasce di rispetto dei cimiteri di Groscavallo capoluogo e di Forno risultano rappresentate in cartografia." **aggiungere** la seguente dizione: "Indipendentemente dalla rappresentazione cartografica, la fascia di rispetto cimiteriale è normata dalla Legge nazionale 166 del 01.08.2002 e dalla L.R.56/77 all'art. 27, commi 6 e seguenti."

Al **comma 3** dello stesso articolo alla dizione "colture arboree industriali", **si aggiunga** la seguente dizione: "purché si tratti di attività non in contrasto con le esigenze di tutela acustica, ambientale e di decoro della zona circostante il cimitero."

**Articolo 21.4, nuovo comma 1bis** – Fasce di rispetto delle opere di presa degli acquedotti e delle vasche di accumulo di acqua potabile,

Dopo il comma 1, **inserire il nuovo comma 1bis**, sotto riportato:

"1 bis) Risultano ridefinite con specifico provvedimento ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 le aree di salvaguardia delle captazioni potabili di seguito indicate:

- Pozzo in località Forno Alpi Graie comunale – di cui alla Determinazione regionale n. 100 del 4/2/2010;
- Sorgenti denominate "Madonnina", "Rivotti alta" e "Rivotti bassa" – di cui alla Determinazione regionale DD-A16 33 del 30/01/2020.

Tali delimitazioni e quanto indicato nelle determinazioni regionali, prevalgono su quanto graficamente indicato nelle cartografie di Azzonamento, Tavole 4 e 5 nonché sulla tavola 3 – Vincoli."

#### **Articolo 21 ter – Comparti sciistici**

Al fondo dell'articolo 21 **aggiungere** il seguente **nuovo articolo 21ter**: "Nei comparti sciistici sono ammessi interventi di razionalizzazione e ammodernamento delle piste, degli impianti di risalita e di innevamento artificiale, posti anche in diversa localizzazione; essi devono essere accompagnati da interventi di recupero e riqualificazione delle aree interessate dagli impianti dismessi e devono risultare compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico presenti nell'area. Gli interventi di riqualificazione dell'offerta turistica devono avvenire prioritariamente mediante il recupero degli insediamenti esistenti."

#### **Art.22 – Salvaguardia dei beni culturali e ambientali**

Nel **titolo** dell'articolo, dopo la parola "culturali" **inserire** la parola ", paesaggistici"

#### **- Art. 22, Salvaguardia dei beni ambientali, culturali e paesaggistici**

**Sotto al titolo inserire** il seguente paragrafo:

"Per quanto concerne le tavole prodotte per la verifica del rispetto del Ppr, adottate con DCC n. 20 del 30.04.2018, vi sono rappresentati esclusivamente i beni paesaggistici presenti sul territorio comunale.

Per le componenti paesaggistiche soggette a prescrizioni, si intendono richiamate le delimitazioni contenute nella Tavola P4 – Componenti paesaggistiche, del Piano regionale.

Con riferimento alla rappresentazione dei beni paesaggistici di cui all'art. 142 del Codice, la precisa verifica e delimitazione di tali beni dovrà essere effettuata nell'ambito della variante di adeguamento al Ppr. Pertanto gli elaborati adottati con DCC n. 20/2018 costituiscono riferimento solo indicativo ai fini del

rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.”.

**Art.22.1 – Immobili vincolati ai sensi dell’art. 24 LR 56/77, punto d) del comma 1**

Al **comma 1**, dopo le parole “i seguenti beni” **eliminare** le parole “Culturali Ambientali”

**Eliminare l’intero punto d) del primo comma dell’articolo 22.1** delle Norme di Attuazione “d. Le parti di territorio aventi interesse paesaggistico ed ambientale:

- vincolate ai sensi dell’art.142 - titolo II - del D.lvo n.42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (vedi succ. par.22.2);
- Sito di Interesse Comunitario (SIC IT1110029) Pian della Mussa in piccola parte sul territorio di Groscavallo (1,1 ha ) oltre che su Balme;”.

Al **comma 6** che recita “I Piani di Recupero che ricomprendano all’interno della loro perimetrazione beni culturali e ambientali dovranno essere preventivamente sottoposti al parere della Commissione di cui all’ultimo comma dell’art. 40 della L.R. 56/77.” **stralciare** le parole “di cui all’ultimo comma dell’art. 40” e sostituirle con : “di cui al comma 10 dell’art. 40, fatti salvi i disposti della LR 13/2020.”.

**Art. 22.3 – Inserimento ambientale degli edifici**

Al comma 8 che recita “I Piani di Recupero che ricomprendano all’interno della loro perimetrazione beni culturali e ambientali dovranno essere preventivamente sottoposti al parere della Commissione di cui all’ultimo comma dell’art. 40 della L.R. 56/77.” **stralciare** le parole “di cui all’ultimo comma dell’art. 40” e sostituirle con : “di cui al comma 10 dell’art. 40”.

**Art. 22.4 – Aree assoggettate a tutela ambientale ai sensi del Titolo II del D.lvo 22/01/2004, n. 42**

Nel **titolo** dell’articolo **sostituire** la parola “ambientale” con “paesaggistica”, le parole “del titolo II” con “della parte III” e la parola “D.lvo” con “D.lgs.”.

**Art. 22.4 – Aree assoggettate a tutela ambientale ai sensi del Titolo II del D.lvo 22/01/2004, n. 42**

**Stralciare e sostituire l’intero articolo** come indicato nel seguito.

“1. Sono soggetti a tutela paesaggistica e all’autorizzazione di cui all’art. 146 del D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”:

Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs. 42/2004, ovvero:

- l’intero territorio comunale, interessato dalla “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle alti valli di Lanzo sito nei comuni di Groscavallo, Ala di Stura, Lemie, Usseglio e Balme” individuata con D.M. 1 agosto 1985 (num. rif. regionale: B064, cod. rif. Ministeriale: 10213).

Le aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del D.lgs. 42/2004, ovvero:

- i territori contermini al Lago d’Unghiasse; al Lago della Fertà e al Lago Gran Lago (di Unghiasse Grande), compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, da individuarsi puntualmente in sede di intervento sulla base dei criteri di cui all’Allegato C delle NdA del Piano paesaggistico regionale;
- i fiumi, torrenti e corsi d’acqua Stura e Stura di Val Grande; Rio di Croset; Comba del Torion; Torren-

te Stura di Sea; Rio di Mulinet; Rio Losa o Rio del Pian del Coch; Rio del Sagnas; Rio di Vercellina e Torrente Bonzo e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di m. 150, da individuarsi puntualmente in sede di intervento sulla base dei criteri di cui all'Allegato C delle Nda del Piano paesaggistico regionale;

- la parte di territorio eccedente 1600 metri sul livello del mare;
- le zone gravate da usi civici, ancorché non cartografate nelle tavole di Prgc;
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- i ghiacciai e i circhi glaciali.

2. I beni di cui all'articolo articolo 142, comma 1, lettere b), c), d), e) e g), elencati al comma 1, sono individuati sulla cartografia del Piano Regolatore, alla tavola 3 "Carta dei vincoli". Con riferimento alle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004, laddove vi sia contrasto tra la rappresentazione cartografica del bene e la presenza di fatto dello stesso come risultante dalla norma è quest'ultima a prevalere, essendo la tutela ex lege determinata dalla presenza di fatto del bene indipendentemente dalla sua individuazione nel Piano Regolatore.

3. I corpi idrici non denominati "fiume" o "torrente" sono soggetti a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. c) del D.lgs. 42/2004 per i singoli tratti indicati nel Regio Decreto 1775/1933, ancorché individuati per il loro intero percorso sulla cartografia del Piano Regolatore.

4. L'individuazione dei territori coperti da foreste e da boschi di cui al comma 1 avviene sulla base dell'effettiva consistenza del bene in coerenza con la definizione di bosco precisata dagli articoli 3 e 4 del D.lgs. n. 34/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" e dalla legge regionale 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste."

5. Nei territori coperti dai ghiacciai di cui al comma 1 sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati:

- a. alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico;
- b. alla conoscenza e a un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e divulgative;
- c. alla difesa del territorio nazionale e alla tutela delle popolazioni interessate.

6. L'esecuzione di opere e lavori in tali aree è subordinata, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, ad autorizzazione della Regione, o del Comune delegato se dotato di Commissione locale per il paesaggio, ai sensi dell'art. 148 del D.lgs. 42/2004, nei casi di cui all'art. 3 della l.r. 32/2008, previo parere obbligatorio vincolante del Soprintendente.

7. Non sono soggette ad autorizzazione le opere di cui all'art. 149 "Interventi non soggetti ad autorizzazione" del D.lgs. 42/2004 e gli interventi di cui al D.P.R. 31/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", Allegato A.

8. Costituiscono parte integrante delle presenti norme e riferimento prescrittivo per gli interventi sull'intero territorio comunale tutte le prescrizioni specifiche contenute nella Scheda B064 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte del Piano paesaggistico regionale, riferita alla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle alte valli di Lanzo sito nei comuni di Groscavallo, Ala di Stura, Lemie, Usseglio e Balme" individuata con D.M. 1 agosto 1985.", che prevalgono rispetto a eventuali disposizioni in contrasto.

**Allegare all'articolo 22.4 la Scheda B064 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte – Prima parte del Ppr, allegata alla presente relazione.**

**Art. 22 bis) Forme di compensazione ambientale, tutela della rete ecologica e degli spazi naturali**

**Art. 22bis.1 Prescrizioni per le nuove edificazioni**

**Art. 22 – bis) comma 1**, a seguito del primo capoverso: "Nell'ambito dei Piani Esecutivi convenzionati per le aree a verde pubblico ... , da predisporre nelle fasi progettuali", **aggiungere** quanto di seguito riportato:

"Le nuove piantumazioni previste, dovranno tenere conto delle caratteristiche fisiche e climatiche dei siti e privilegiare il ricorso a specie autoctone, di provenienza locale, rustiche e a scarsa necessità di manutenzione. A tal riguardo dovrà essere dato riscontro alle indicazioni riportate dai documenti predisposti dalla Regione Piemonte per la gestione e il controllo delle specie alloctone invasive (dgr n. 33-5174 del 12 giugno 2017 "Aggiornamento degli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con dgr n. 23-2975 del 29 febbraio 2016 e approvazione del documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale");

**Art. 22 – bis), dopo il punto f-bis del comma 1 aggiungere** il seguente nuovo punto f-ter:

"f-ter) nel caso in cui si dovessero prevedere opere quali la realizzazione di fasce tampone vegetate riparie, che possono anche essere considerate quali misure di compensazione, sarà necessario fare riferimento alla dgr n. 34 - 8019 del 7 dicembre 2018, con la quale sono stati approvati:

- il Manuale tecnico "Realizzazione e gestione delle fasce tampone riparie vegetate erbacee";
- il Manuale tecnico "Realizzazione e gestione delle fasce tampone riparie vegetate arbustive e arboree";
- i Criteri minimi per la realizzazione e la gestione delle fasce tampone riparie vegetate ai fini della mitigazione dall'uso dei prodotti fitosanitari.";

**Art.27 – Classificazione delle aree e norme generali – Comma 6**

Quale ultimo comma **si aggiunga** il seguente "Comma 6: Per tutte le tipologie di area e di intervento devono essere applicate le prescrizioni idrogeologiche di cui all'art. 20 delle presenti Norme di Attuazione, nonché le indicazioni conseguenti al recepimento delle indicazioni ambientali e del Piano Paesaggistico regionale.".

**Schede d'area artt. 29 - 35**

**Area An3 di nuovo impianto residenziale**

Nelle scheda delle aree An, art. 31, **deve essere eliminata** la riga relativa all'area An3.

**Area An2 di nuovo impianto residenziale**

Nelle scheda delle aree An, art. 31, **deve essere eliminata** la riga relativa all'area An2.

**Area At10 a destinazione turistico ricettiva (Colonia)**

Inserire nelle prescrizioni delle Schede d'area, Art. 32: "Per la zona At10 deve essere previsto un accurato Piano di protezione civile che preveda l'evacuazione in caso di codice di allerta meteo."

**Località Pialpetta, Area a servizi S16, zona camper lungo lo Stura**

Inserire nelle schede d'area, Art. 35, la seguente dizione: "L'area S16 deve essere inserita accuratamente nel Piano di protezione civile, che preveda l'evacuazione in caso di allerta meteo."

**Aree di vecchio impianto centro storico (art. 28) "Vn1..10"**

Nel **paragrafo "Prescrizioni particolari"** inserire la seguente prescrizione: "Non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell'art. 24 delle NdA del Piano paesaggistico regionale."

**Aree residenziali di completamento (art. 30) "Ac1..6"**

Nel **paragrafo "Prescrizioni particolari"** inserire la seguente prescrizione:

"Gli interventi devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell'edificato consolidato, compresi gli orientamenti planimetrici, e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tavola P4 del Piano paesaggistico regionale e nella Scheda B064 del "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte", che costituisce parte integrante delle presenti norme."

**Aree residenziali di nuovo impianto (art. 31) "An1..13"**

Nel **paragrafo "Prescrizioni particolari"** inserire le seguenti prescrizioni:

"Gli interventi devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell'edificato consolidato, compresi gli orientamenti planimetrici, e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tavola P4 del Piano paesaggistico regionale e nella Scheda B064 del "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte", che costituisce parte integrante delle presenti norme.

Gli interventi modificativi delle aree poste nelle adiacenze dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati nella Tavola P4 del Piano paesaggistico regionale e nelle adiacenze dei

beni culturali non devono pregiudicare l'aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi.”.

#### **Aree agricole (art. 34) “E”**

Nel **paragrafo “Prescrizioni particolari”**, prima del capoverso “Tutti gli edifici devono essere realizzati con materiali e tipologie tradizionali...” **inserire** la seguente prescrizione “Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi.”

Dopo le parole “con parti a vista prefabbricate in calcestruzzo” aggiungere le parole “, cemento armato e metallo”.

#### **Aree residenziali di completamento (art. 30), Aree residenziali di nuovo impianto (art. 31), Aree per attività turistico-ricettive (art. 32)**

Nel **paragrafo Prescrizioni particolari**, **aggiungere** quanto di seguito indicato:

“In merito alle forme di compensazione ambientale, alla tutela della rete ecologica e degli spazi naturali e per la tutela delle risorse idriche e delle acque profonde, si richiama quanto normato dai precedenti articoli 22-bis) e 22-ter). “.

### **Cartografia**

#### **- Tavola 3 – Carta dei vincoli**

- **Devono essere stralciate**, anche in Legenda, le seguenti delimitazioni: Aree boscate, Vincolo idrogeologico, Ambiti vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004.

- A valere anche sulla **Legenda**, **devono essere inserite** le seguenti perimetrazioni:

- fiumi, torrenti e corsi d'acqua con relative fasce di 150 m.
- territori contermini ai laghi per una fascia di 300 m.
- montagne sopra 1600 m.
- carta forestale edizione 2016
- Vincolo idrogeologico vigente
- Inoltre:
  - **Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs. 42/2004\***  
Bene individuato ai sensi della L. 1497/1939, del D.M. 21/9/1984 e del D.L. 312/1985 con D.M. 1/8/1985  
*B064 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle Alte Valli di Lanzo sito nei comuni di Groscavallo, Ala di Stura, Lemie, Usseglio e Balme*
  - **Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004\***  
lettera b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m. dalla linea

di battigia, anche per i territori elevati sui laghi

*L101 - Lago d'Unghiasse; L102 - Lago della Fertà; L103 - Lago Gran Lago (di Unghiasse Grande)*

lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m. ciascuna

*Stura e Stura di Val Grande; Rio di Croset; Comba del Torion; Torrente Stura di Sea; Rio di Mulinet; Rio Losa o Rio del Pian del Coch; Rio del Sagnas; Rio di Vercellina; Torrente Bonzo*

lettera d) Le montagne per la parte eccedente 1600 m. s.l.m.

lettera e) I ghiacciai

lettera e) I circhi glaciali

lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento

lettera h) le zone gravate da usi civici. (Essi sono soggetti a tutela paesaggistica ancorché non cartografati.” .

**- La perimetrazione delle aree boscate deve essere stralciata da tutte le cartografie (Tavola 3-Carta dei vincoli, Tavola 4 e Tavola 5 di Azzonamento)**

Ai fini della **sostituzione della perimetrazione proposta**, si dovrà fare riferimento a quanto indicato dalla cartografia pubblicata sul sito della Regione Piemonte alla sezione dedicata nonché dalle norme vigenti.

- **Eliminare** la perimetrazione del vincolo idrogeologico attualmente presente nelle cartografie di variante.

**In luogo del tracciato proposto, deve essere considerata vigente la Tavola A7 – Carta del vincolo idrogeologico e delle fasce altimetriche, facente parte della cartografia della variante generale approvata con DGR n. 61-14869 del 09.06.1992.**

- **Inserire** le fasce di rispetto definite con le determinine ex Regolamento 15/R/2006 n. DD A16 33 del 30 gennaio 2020 e n. 100 del 4 febbraio 2010.

**- Tavola 4 Azzonamento Planimetria generale e Tavola 5 Azzonamento**

**- Località San Bartolomeo, Area An3**

Si consideri stralciata e riportata alla destinazione agricola l'area **residenziale An3**

**- Località Forno Alpi Graie, Area di nuovo impianto residenziale An 2**

Si richiede lo stralcio della previsione dell'area An2, che ritorna alla destinazione agricola.

- **Eliminare la perimetrazione del vincolo idrogeologico** attualmente presente nelle cartografie di variante.

**In luogo del tracciato proposto, deve essere considerata vigente la Tavola A7 – Carta del vincolo idrogeologico e delle fasce altimetriche, facente parte della cartografia della variante generale approvata con DGR n. 61-14869 del 09.06.1992.**

- **Inserire** le fasce di rispetto definite con le determinine ex Regolamento 15/R/2006 n. DD A16 33 del 30 gennaio 2020 e n. 100 del 4 febbraio 2010.

- Devono essere **corrette le fasce di rispetto cimiteriali**, pari a 200 metri ai sensi della Legge 166/2002.

- Stralciare la Tavola 7 di Individuazione degli esercizi commerciali sul territorio

- VERIFICA DI COERENZA E RISPETTO DEL P.P.R. (Piano paesaggistico regionale approvato con D.C.R. N. 233-35836 del 3 ottobre 2017)

CARTOGRAFIA DI SOVRAPPOSIZIONE TRA P.P.R. E P.R.G.C. - parte I e parte II,

- Il **titolo** dell'elaborato deve essere modificato inserendo in luogo della dizione "... TRA P.P.R. E P.R.G.C...." le parole "... TRA BENI PAESAGGISTICI E P.R.G.C...".

Il titolo deve quindi essere: VERIFICA DI COERENZA E RISPETTO DEL P.P.R. (Piano paesaggistico regionale approvato con D.C.R. N. 233-35836 del 3 ottobre 2017) CARTOGRAFIA DI SOVRAPPOSIZIONE TRA BENI PAESAGGISTICI E P.R.G.C. - parte I e parte II.

- Nelle stesse tavole, devono essere **eliminate le delimitazioni presenti** relative alle fasce di buona connessione ecologica e i belvedere, che non costituiscono bene paesaggistico.

Inoltre le delimitazioni riferite a

- fiumi, torrenti e corsi d'acqua con relative fasce di 150 m.
- territori contermini ai laghi per una fascia di 300 m.
- montagne sopra 1600 m.

devono essere eliminate e sostituite con le corrispondenti della **tavola P2 del Ppr.**

- Deve essere **eliminata la delimitazione delle aree boscate**. Essa si intende **integralmente sostituita con quella della carta forestale edizione 2016** (scaricabile dal Geoportale Piemonte, voce "CARTA FORESTALE - EDIZIONE 2016", o ultima disponibile).

- **Occorre inoltre riportare** sulla stessa tavola VERIFICA DI COERENZA E RISPETTO DEL P.P.R.... nelle sue due parti:

- il perimetro del bene identificato con numero di riferimento regionale B064 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle Alte Valli di Lanzo sito nei comuni di Groscavallo, Ala di Stura, Lemie, Usseglio e Balme" istituito con D.M. 1 agosto 1985 [Geoportale voce "Ppr - Bene ex DD.MM. 1/8/1985 (tav. P2 - AGGIORNAMENTO 2021)]
- i ghiacciai e i circhi glaciali, tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera e) [Geoportale voce "Ppr - Lettera e) ghiacciai (tav. P2)" e "Ppr - Lettera e) circhi glaciali (tav. P2)"]

- La **Legenda della tavola, per la parte titolata "Piano paesaggistico regionale, beni culturali e del paesaggio"** deve essere eliminata e sostituita con le seguenti voci:

"- Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del **D.lgs. 42/2004\***

- Bene individuato ai sensi della L. 1497/1939, del D.M. 21/9/1984 e del D.L. 312/1985 con D.M. 1/8/1985:

*B064 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle Alte Valli di Lanzo sito nei comuni di Groscavallo, Ala di Stura, Lemie, Usseglio e Balme*

- **Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004\***

- lettera b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m. dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi:

*L101 - Lago d'Unghiasse; L102 - Lago della Fertà; L103 - Lago Gran Lago (di Unghiasse Grande)*

- lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m. ciascuna:

*Stura e Stura di Val Grande; Rio di Croset; Comba del Torion; Torrente Stura di Sea; Rio di Mulinet; Rio Losa o Rio del Pian del Coch; Rio del Sagnas; Rio di Vercellina; Torrente Bonzo*

- lettera d) Le montagne per la parte eccedente 1600 m. s.l.m.

- lettera e) I ghiacciai

- lettera e) I circhi glaciali

- lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento

- lettera h) le zone gravate da usi civici. (Essi sono soggetti a tutela paesaggistica ancorché non cartografati.”.

#### **- Tavola G8 – Carta dei vincoli Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico**

- **Inserire nella Legenda dell'elaborato Tavola G8 – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico**, datata settembre 2022, la seguente dizione: “In località Bonzo, la porzione di area in classe II ricadente entro il limite del conoide Cam1 sia considerata in classe IIIb2, come previsto dalla DGR 64-7147 del 2014.”.

#### **Altri elaborati**

#### **Elaborato G1 - Carta Geologico Tecnica (CGT)**

**Nella Legenda** dell'elaborato G1 - Carta Geologico Tecnica (CGT) **deve essere inserita** la seguente dizione:

“I due fenomeni franosi in destra idrografica di fronte rispettivamente, a Migliere e Bonzo (indicati come FA 10 – complessi nella tavola G7a – quadro del dissesto) siano più opportunamente ricondotti a “fenomeni complessi” (come nella precedente versione dello studio di microzonazione sismica del Giugno 2020); tale prescrizione si intende inserita anche nella legenda della CGT, da intendersi quindi integrata con la voce “instabilità di versante: complessa – attiva”.

Analogamente, il codice riportato sulla Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) che identifica il tipo di instabilità per i due fenomeni in questione sarà da intendersi come 3014, in luogo di 3015.

Nella CGT Carta Geologico Tecnica (CGT) e nella Carta Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) devono essere completate alcune forme che risultano non campite; così da rendere completa la campitura dell'area individuata nello studio di microzonazione.”.

**Elaborato G9 - Relazione geologico-tecnica – Schede delle aree di variante ,**

**Elaborato G.9 - Relazione geologico - tecnica – art. 20**

Stralciare il riferimento alla “L.r. n. 18/1984” e sostituirlo con “L.r. n. 34/1986”.

**Articolo 21 – Cronoprogrammi delle opere di difesa**, dopo le parole : “... gli interventi di sistemazione già realizzati.” **si aggiunga** “Gli stralci cartografici inseriti nella presente relazione si intendono aggiornati ai corrispettivi contenuti della Tavola G8 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico, datata settembre 2022.”.

**Elaborato G9 - Relazione geologico-tecnica – Schede delle aree di variante**

**Scheda di Frazione Pialpetta, parte riguardante la classe IIIb4 zona in RME ultima riga**, dopo le parole “...omissis...dovrà essere costantemente curata la regimazione delle acque sul versante e lungo la strada per la Fraz. Rivotti” si aggiunga la seguente prescrizione: “... ed eseguire uno studio geologico di approfondimento sul versante che insiste sull'area che permane in RME, gli esiti del quale dovranno essere debitamente tenuti conto nella valutazione del rischio residuo. Si ricorda che tutte le aree edificate attribuite alle classi d'idoneità urbanistica IIIb2, IIIb3 o IIIb4, dovranno comunque essere oggetto di specifico riferimento nel Piano di Protezione Civile comunale o intercomunale.”

Aggiungere inoltre: “In tale area la normativa di riferimento è quella riferita alla normativa ante operam per la classe IIIb4”

**VERIFICA DI COERENZA E RISPETTO DEL P.P.R.(Piano paesaggistico regionale approvato con D.C.R. N. 233-35836 del 3 ottobre 2017)**

**- Elaborato Relazione**

**Si inserisca nella Relazione di Verifica di coerenza e rispetto del PPR** approvata con DCC del 30.04.2018, sotto al titolo del **punto 0 – Premesse normative e fonti documentali/cartografiche**, il seguente paragrafo:

“Per quanto concerne le tavole prodotte per la verifica del rispetto del Ppr, a seguito della DCC n. 20 del 30.04.2018, vi sono rappresentati esclusivamente i beni paesaggistici presenti sul territorio comunale.

Per le componenti paesaggistiche soggette a prescrizioni, nell'Elaborato 3 - Norme di attuazione del PRG, si intendono richiamate le delimitazioni contenute nella Tavola P4 – Componenti paesaggistiche, del Piano paesaggistico regionale.

Con riferimento alla rappresentazione dei beni paesaggistici di cui all'art. 142 del Codice, la precisa

verifica e delimitazione di tali beni dovrà essere effettuata nell'ambito della variante di adeguamento al Ppr. Pertanto gli elaborati adottati con DCC n. 20/2018 costituiscono riferimento solo indicativo ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.”.

**Tabella B - Raffronto tra le norme del Ppr e le previsioni ... (pagina 12)**

Considerato quanto indicato in premessa relativamente alla necessità di verificare le sole prescrizioni immediatamente cogenti e vincolanti sul territorio comunale, nella Relazione di verifica di coerenza e rispetto del Ppr (Relazione), occorre modificare la “Tabella B di raffronto tra le norme del Ppr e le previsioni delle varianti agli strumenti urbanistici (pag. 12 della Relazione)”. In particolare:

- **eliminare le righe non afferenti alle “prescrizioni”** contenute nelle Norme di Attuazione del Ppr e alle **“prescrizioni specifiche” contenute nella Scheda B064** del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte;
- **aggiornare** la relativa colonna di riscontro in base alle modifiche normative

**Tabella B - Beni paesaggistici presenti nel territorio (pagina 9)**

- **inserire** nella Tabella “B) Beni paesaggistici presenti nel territorio comunale sulla base di quanto rappresentato nella Tavola P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici” (pag. 9 della Relazione) la dicitura “Presenti” i campi “Lettera e) I ghiacciai” e “Lettera e) I circhi glaciali”.

Il funzionario istruttore  
arch. Paola Bisio

**Il Dirigente del Settore  
arch. Alessandro Mola**

Il presente documento è sottoscritto con firma  
digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs 82/2005

*Ai sensi del Regolamento n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) i dati personali forniti con la documentazione inviata e gli indirizzi e-mail forniti, qualora non corrispondenti a indirizzi istituzionali delle Amministrazioni o degli Enti di appartenenza, verranno utilizzati unicamente per le comunicazioni inerenti il procedimento in corso*





Autorità di Bacino  
Distrettuale del Fiume Po



## **ATTI DEL SEGRETARIO GENERALE**

**Decreto n. 33/2024**

**Parma, 07-05-2024**

**OGGETTO: ART. 68 DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I., ART. 3 DELLA DELIBERAZIONE CIP N. 6 DEL 20 DICEMBRE 2021 E ART. 9 DELLA DELIBERAZIONE C. I. N. 4 DEL 17 DICEMBRE 2015 E S.M.I. APPROVAZIONE DI AGGIORNAMENTI DELL'ALLEGATO N. 4 E 4.1 DELL'ELABORATO N. 2 DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME PO (PAI-PO) E DELLE MAPPE DELLA PERICOLOSITÀ E DEL RISCHIO DI ALLUVIONI DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO IN REGIONE PIEMONTE: COMUNI DI LENTA (VC), GROSCAVALLO (TO) E SETTIMO TORINESE (TO).**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

## VISTI

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (di seguito brevemente definita “*Direttiva Europea Alluvioni*” o “*DEA*”);
- il D. Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, recante “*Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*” e s. m. i.;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*”;
- in particolare, l'art. 51 della suddetta legge, relativo a “*Norme in materia di Autorità di bacino*”;
- il DM 25 ottobre 2016, n. 294 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato su G. U. n. 27 del 2 febbraio 2017), recante “*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”;
- il DM 26 febbraio 2018, n. 52 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale è stato approvato lo “*Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po*”;
- il DPCM 4 aprile 2018, recante “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell'articolo 63, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*”;
- il DL 16 luglio 2020, n. 76 (recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- in particolare, il comma 3 dell'art. 54 (*Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico*) del suddetto DL n. 76/2020, il quale ha modificato l'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 inserendovi i commi 4bis e 4ter;

## VISTA, INOLTRE

- L. R. Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, recante “*Tutela ed uso del suolo*” e s.m.i.;

## VISTO, ALTRESÌ

- il DPCM 14 luglio 2022, con il quale il dott. Alessandro Bratti è stato nominato Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;

## RICHIAMATI

- il “*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*” (di seguito anche brevemente definito *PAI-Po*), adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 18 del 26 aprile 2001 e successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001 e le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Po;
- in particolare, gli Allegati n. 4 (*Delimitazione delle aree in dissesto – Cartografia in scala 1:25.000*) e n. 4.1 (*Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato – Cartografia in scala 1: 10.000/1.5.000*) dell'Elaborato n. 2 (*Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo*) del suddetto PAI-Po;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 3 del 23 dicembre 2013, recante “*Presa d'atto delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico Padano (art. 6 del D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49) ed approvazione delle stesse ai fini dei successivi adempimenti comunitari*”;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 4 del 17

dicembre 2015, di adozione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano*” relativo al ciclo di pianificazione sessennale 2015 – 2021 (di seguito anche brevemente definito *PGRA* o *PGRA 2015*), successivamente approvato con DPCM 27 ottobre 2016;

- in particolare, l’art. 9 della suddetta Deliberazione C. I. n. 4/2015, come successivamente integrato dall’art. 10 della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 5 del 7 dicembre 2016;
- la Variante al *Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po* adottata dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po con Deliberazione n. 5 del 7 dicembre 2016 e successivamente approvata con DPCM 22 febbraio 2018 recante, tra l’altro, integrazioni all’Elaborato n. 7 (*Norme di Attuazione*) del PAI finalizzate al coordinamento tra il PAI ed il PGRA del Distretto idrografico del fiume Po, in conformità all’art. 7, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 49/2010;
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 7 del 20 dicembre 2019, recante “*Mappe della pericolosità da alluvione e Mappe del rischio di alluvioni – Riesame e aggiornamento ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del Decreto Legislativo n. 49/2010*”;
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 8 del 20 dicembre 2019, recante “*Adempimenti conseguenti all’adozione della Deliberazione C.I.P. n. 7 del 20 dicembre 2019*”;
- il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità n. 131 del 31 marzo 2021, recante “*Approvazione di aggiornamenti cartografici delle Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po relative al II ciclo sessennale di pianificazione, pubblicate in ottemperanza alle disposizioni della Deliberazione CIP n. 8/2019. Ripubblicazione di alcune Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po relative al II ciclo sessennale di pianificazione ed avvio di una ulteriore fase di partecipazione attiva degli interessati rispetto ad esse*”;
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 5 del 20 dicembre 2021, recante “*II° ciclo Piani di Gestione Rischio Alluvioni. I° aggiornamento – Art. 14, comma 3 Direttiva 2007/60/CE. Adozione dell’aggiornamento del PGRA ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152 del 2006*”;
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 6 del 20 dicembre 2021, recante «*Art. 68 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: adozione di un «Progetto di Variante al “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po” (PAI Po) - Modifiche agli artt. 1 e 18 dell’Elaborato 7, recante “Norme di Attuazione”. Disposizioni per lo svolgimento delle procedure di approvazione di aggiornamenti di elaborati cartografici dei PAI vigenti nel Distretto conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 54 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 e conferimento di delega al Segretario Generale per l’adozione di un Regolamento recante “Disciplina delle procedure di aggiornamento degli elaborati cartografici dei PAI e delle Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvione del PGRA vigenti nel Distretto idrografico del fiume Po e per la correzione di errori materiali”*»;
- in particolare, l’articolo 3 (*Disposizioni transitorie per le procedure di aggiornamento del PAI Po nelle more dell’approvazione definitiva della Variante alle NA*) della suddetta Deliberazione CIP n. 6/2021;
- il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità n. 43 del 11 aprile 2022, recante “*Art. 9 della Deliberazione C. I. n. 4 del 17 dicembre 2015 e s.m.i.: approvazione di aggiornamenti cartografici delle aree allagabili di cui alle “Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po relative al II ciclo sessennale di pianificazione (pubblicate in ottemperanza alle disposizioni della Deliberazione CIP n. 8/2019) e correzioni di errori materiali*”;
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 7 del 21 novembre 2023, recante «*Art. 68 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: adozione della Variante al “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po” (PAI Po): modifiche agli artt. 1 e 18 dell’Elaborato 7, recante “Norme di Attuazione”*» - Disposizioni per lo svolgimento delle

*procedure di approvazione di aggiornamenti di elaborati cartografici dei PAI vigenti nel Distretto conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 54 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76»;*

#### **RICHIAMATA, INOLTRE**

- la DGR Piemonte n. 42 – 3983 del 22 ottobre 2021, recante “*Disposizioni sull'espressione dell'intesa regionale, di cui al comma 4bis dell'articolo 68 del D. Lgs 152/2006, riguardante modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei Piani stralcio dell'assetto idrogeologico dell'Autorità' di bacino distrettuale del fiume Po, in seno alla Conferenza operativa della medesima Autorità*”;

#### **RICHIAMATE, ALTRESÌ**

- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Lenta (VC) n. 31 del 15 giugno 2023, recante “*Riadozione Progetto definitivo della Variante di Piano Regolatore Generale Comunale art. 15, comma 15 della Legge regionale n. 56/1977 e successive modifiche e integrazioni – Conferma degli Elaborati definitivi adottati con Del. C.C n. 4 in data 16/02/2023*”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Groscavallo (TO) n. 3 del 13 marzo 2023, recante “*Riadozione del Progetto definitivo della Variante strutturale al P.R.G.C. in seguito alla rielaborazione richiesta dalla Regione Piemonte – Integrazione atti*”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Settimo Torinese (TO) n. 10 del 29 febbraio 2024, recante “*Approvazione del Progetto definitivo della Variante generale al P.R.G.C., comprensivo del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.*”;
- la Nota della Regione Piemonte del 5 marzo 2024 (ns. prot. n. 2419/2024 di pari data), recante “*Decreto n.76/2020 del 16.07.2020 (cd. Semplificazione) e della conseguente L.120/2020 dell'11.09.2020 di conversione: approvazione da parte di ADBPO delle modifiche ai piani stralcio relativi alla pericolosità idraulica e idrogeologica apportate dai PRG comunali: trasmissione documentazione relativa al Comune di Lenta (VC)*”;
- la Nota della Regione Piemonte del 12 aprile 2024 (ns. prot. n. 3691/2024 di pari data), recante “*Decreto n.76/2020 del 16.07.2020 (cd. Semplificazione) e della conseguente L.120/2020 dell'11.09.2020 di conversione: approvazione da parte di ADBPO delle modifiche ai piani stralcio relativi alla pericolosità idraulica e idrogeologica apportate dai PRG comunali: trasmissione documentazione relativa ai Comuni di Groscavallo (TO) e Settimo Torinese (TO)*”;

#### **- PREMESSO CHE**

- ***(Aree in dissesto dell'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 del PAI Po relative all'ambito territoriale costituito dai versanti e dal reticolo idrografico di montagna)*** tra le aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico individuate e classificate nell'ambito dell'Allegato n. 4 (*Delimitazione delle aree in dissesto – Cartografia in scala 1:25.000*) dell'Elaborato n. 2 (*Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo*) del “*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico nazionale del fiume Po*” (stralcio del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. attualmente disciplinato dagli artt. 67 e 68 del medesimo Decreto legislativo: di seguito, *PAI-Po*) figurano, in particolare, le aree relative all'ambito territoriale costituito dai versanti e dal reticolo idrografico di montagna, in cui (come precisato dall'art. 6, comma 1, lett. c dell'Elaborato n. 7, (*Norme di Attuazione - o NA - del PAI-Po*) i fenomeni di dissesto che predominano e il relativo stato di rischio per la popolazione e i beni sono collegati alla dinamica torrentizia e dei versanti. Dette aree sono classificate in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici che le interessano, come individuati dall'art. 9, comma 1 delle NA del PAI-Po e sono sottoposte, tra l'altro, a disposizioni di carattere immediatamente vincolante stabilite dalle stesse NA contenenti limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico;
- ***(Aree a Rischio Idrogeologico Molto Elevato dell'Allegato 4.1 dell'Elaborato n. 2 del PAI Po)***

a sua volta, nell'ambito dell'Allegato n. 4.1 (*Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato – Cartografia in scala 1: 10.000/1.5.000*) del suddetto Elaborato n. 2 del PAI-Po sono state individuate e perimetrare, sulla base della valutazione dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, della relativa pericolosità e del danno atteso, le *Aree a Rischio Idrogeologico Molto Elevato* (di seguito brevemente definite *Aree RME*) presenti nell'ambito del bacino idrografico del Fiume Po (per quanto concerne sia il versante collinare e montano – classificate come *Zona 1 e Zona 2* - sia il reticolo idrografico principale e secondario dei territori di pianura – classificate come *Zona B-Pr e Zona I* - come definite dall'art. 49, comma 2 delle NA del PAI-Po). La perimetrazione di dette aree tiene conto sia delle condizioni di rischio attuale sia delle condizioni di rischio potenziale anche conseguente alla realizzazione delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Anche queste Aree RME, al pari delle aree di cui al punto precedente, sono sottoposte, tra l'altro, a disposizioni di carattere immediatamente vincolante stabilite dalle stesse NA contenenti limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di rischio ad esse associate;

- ***(La procedura di aggiornamento degli Allegati 4 e 4.1 dell'Elaborato n. 2 del PAI Po prevista dall'art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI)*** in ossequio ai principi generali in materia di pianificazione di bacino (e, in particolare, del principio di sussidiarietà) le NA del PAI-Po hanno a suo tempo previsto una *procedura di aggiornamento* degli Allegati 4 e 4.1 dell'Elaborato n. 2 che può essere promossa dai Comuni interessati dalle aree individuate nell'ambito di tale Elaborato di Piano, ammettendo l'idoneità delle delimitazioni relative alle aree in dissesto presenti nei loro territori - predisposte nel corso della procedura per la formazione e l'adozione dei rispettivi strumenti urbanistici generali o di loro varianti - ad aggiornare ed integrare le prescrizioni del PAI, nel rispetto di alcuni adempimenti particolari sanciti dall'articolo 18 NA (applicabile anche alle aree RME in forza dell'espresso richiamo dell'articolo 54 delle stesse NA) nonché dall'art. 1, comma 10 delle suddette NA;
- ***(Aree in dissesto e aree RME presenti in alcuni Comuni della Regione Piemonte inclusi nell'ambito territoriale costituito dai versanti e dal reticolo idrografico di montagna del PAI-Po)*** nell'ambito territoriale del PAI-Po costituito dai *versanti e dal reticolo idrografico di montagna* compreso nel territorio della Regione Piemonte fanno parte, tra l'altro, i Comuni di Lenta (VC), Groscavallo (TO) e Settimo Torinese (TO) nel cui territorio sono presenti aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, alcune delle quali risultano già precedentemente individuate e classificate nell'ambito degli Allegati 4 e 4.1 dell'Elaborato n. 2 del PAI-Po;
- **PREMESSO, INOLTRE, CHE**
- ***(Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e PGRA del Distretto idrografico del fiume Po)*** successivamente all'entrata in vigore del PAI-Po, l'ambito territoriale costituito dai *versanti e dal reticolo idrografico di montagna* (di cui fanno parte i Comuni menzionati al punto precedente) è stato poi oggetto delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po* relative al primo ciclo sessennale di pianificazione distrettuale per la gestione del rischio di alluvioni, approvate (per le zone ove possa sussistere un rischio potenziale significativo di alluvioni o si ritenga che questo si possa generare in futuro) con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 3 del 23 dicembre 2013 (in adempimento degli articoli 5 e 6 del D. Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, con il quale è stata recepita nel nostro Paese la Direttiva 2007/60/CE o DEA). In conformità all'art. 7 del D. Lgs. n. 49/2010, sulla scorta delle suddette *Mappe* del 2013 è stato poi adottato, con Deliberazione C. I. n. 4 del 17 dicembre 2015, il *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni* distrettuale per il ciclo di pianificazione sessennale 2015 – 2021 (PGRA 2015, successivamente approvato con DPCM 27 ottobre 2016), il quale, analogamente al PAI, costituisce uno stralcio del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 152/2006. Successivamente, in conformità all'art. 12 del D. Lgs. n. 49/2010 e s.m.i., le suddette *Mappe* sono state riesaminate

ed aggiornate (con la Deliberazione CIP n. 7 del 20 dicembre 2019, in precedenza richiamata) e, sulla scorta di tale aggiornamento (nonché di ulteriori aggiornamenti successivamente approvati con Decreto S G n. 131/2021), l'Autorità di bacino distrettuale ha quindi proceduto ad adottare (con Deliberazione CIP n. 5 del 20 dicembre 2021) il *primo aggiornamento del PGRA distrettuale* (PGRA 2021), relativo al secondo ciclo di pianificazione sessennale (tuttora in corso). Nelle more dell'approvazione definitiva del PGRA 2021 (poi intervenuta con DPCM 1° dicembre 2022) le *Mappe* relative al secondo ciclo di pianificazione sono state ulteriormente aggiornate con Decreto del Segretario Generale n. 43 dell'11 aprile 2022;

- **(Contenuti e ambiti territoriali delle Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni)** le *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po* sono state articolate sia per quanto riguarda i contenuti sia per quanto riguarda la loro ripartizione in ambiti territoriali. Sotto il profilo dei contenuti le *Mappe* si distinguono in *Mappe della pericolosità da alluvione* complessive (contenenti la delimitazione delle *aree allagabili* per i diversi scenari di pericolosità: aree P1-L, *interessate da alluvione rara*; aree P2-M, *interessate da alluvione poco frequente*; aree P3-H, *interessate da alluvione frequente*. Tali *Mappe* costituiscono quadro conoscitivo dei PAI), *Mappe del rischio di alluvioni* complessive (contenenti il livello di rischio al quale sono esposti gli elementi ricadenti nelle aree allagabili distinto in 4 classi: R1, *rischio moderato o nullo*; R2, *rischio medio*; R3, *rischio elevato*; R4, *rischio molto elevato*) e *Mappe di pericolosità e rischio* (aree allagabili, tiranti, velocità, elementi esposti) relative alle *aree a rischio potenziale significativo di alluvione* (*Areas of Potential Significant Flood Risk* o APSFR), destinate ad essere oggetto di relazione ed informazione (*reporting*) alla Commissione Europea a norma dell'art. 13 del D. Lgs. n. 49/2010 e s.m.i. Nelle *Mappe* l'individuazione delle aree allagabili è stata poi articolata nei seguenti ambiti territoriali: *Reticolo principale di pianura e di fondovalle* (RP); *Reticolo secondario collinare e montano* (RSCM); *Reticolo secondario di pianura* (RSP); *Aree costiere lacuali* (ACL); *Aree costiere marine* (ACM).
- **(Rapporto tra Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni e PAI-Po previgente)** in adempimento di quanto prescritto dal comma 3 dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 49/2010, le *Mappe* di cui al punto precedente sono state elaborate tenendo conto della preesistenza del PAI-Po, che già perseguiva finalità di tutela in buona misura analoghe a quelle dello stesso PGRA. In base, peraltro, a differenze metodologiche utilizzate per l'elaborazione dei due distinti stralci del Piano di bacino distrettuale (PAI e PGRA), nell'ambito delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* sono state individuate anche aree che, a suo tempo, non erano state oggetto degli elaborati cartografici del PAI;
- **(Le nuove disposizioni delle NA del PAI-Po in tema di coordinamento dei contenuti delle Mappe PGRA con il previgente quadro conoscitivo del PAI)** in virtù della stretta connessione tra i contenuti del PAI e quelli del PGRA ed a mente della disposizione di cui all'art. 65, comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (che stabilisce la necessità di una interrelazione tra i vari stralci del Piano di bacino distrettuale) l'art. 57 delle NA del PAI Po (introdotto dalla Variante al PAI Po adottata Deliberazione C. I. n. 5 del 7 dicembre 2016 e successivamente approvata con DPCM 22 febbraio 2018) ha stabilito che gli elaborati cartografici rappresentati dalle *Mappe PGRA* costituiscono integrazione al quadro conoscitivo del PAI, nonché quadro di riferimento per la verifica delle previsioni e prescrizioni degli Elaborati del PAI stesso, anche con riguardo alla individuazione e classificazione delle aree in dissesto di cui all'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 di tale Piano;
- **(I problemi delle procedure di aggiornamento tempestivo delle Mappe distrettuali e degli Elaborati cartografici del PAI-Po)** uno dei problemi più rilevanti che l'Autorità di bacino si è trovata ad affrontare riguarda la necessità di garantire, nel modo più adeguato, congrue modalità di aggiornamento *tempestivo* degli Elaborati cartografici del PAI-Po e delle *Mappe PGRA* (per le quali il D. Lgs. n. 49/2010 prevede espressamente, in conformità alla DEA, solo *eventuali* aggiornamenti conseguenti ai riesami delle *Mappe* medesime che l'Autorità deve effettuare a cadenza sessennale, a norma dell'art. 12 di detto Decreto legislativo) in tutti i casi in cui

occorresse procedere a modificare le une o le altre in conseguenza di approfondimenti conoscitivi o della realizzazione di interventi programmati;

- ***(Le procedure stabilite dall’Autorità di bacino del Po per assicurare l’aggiornamento tempestivo delle Mappe distrettuali e degli Elaborati cartografici del PAI-Po)*** allo scopo di far fronte all’esigenza di cui al punto precedente, l’Autorità di bacino ha introdotto alcune disposizioni normative, volte ad integrare le disposizioni di legge in materia con la previsione di specifiche *procedure semplificate* per l’aggiornamento tempestivo degli Elaborati cartografici del PAI-Po e per gli aggiornamenti infrasessennali delle *Mappe PGRA* stabilendo, in particolare, all’art. 9 comma 5 della Deliberazione C. I. n. 4/2015 (come successivamente integrato dall’art. 10 della Deliberazione C. I. n. 5 del 7 dicembre 2016) che, fatte salve le modalità di riesame ed aggiornamento del PGRA stabilite dalla legge, *“al fine di assicurare, ove necessario, il più tempestivo aggiornamento delle aree individuate nell’ambito delle “Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po” del PGRA, il Segretario Generale è delegato ad approvare con proprio Decreto, ogni qualvolta si renda necessario e previo parere del Comitato Tecnico (attualmente: Conferenza Operativa), le modifiche cartografiche alle perimetrazioni delle aree suddette, in relazione al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all’approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio, nonché in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate”*. Per esigenze di coerenza con i principi generali in tema di pianificazione di bacino distrettuale, nel silenzio della norma sopra richiamata la stessa è stata interpretata nel senso che, anche in questo caso, dovessero essere comunque garantite adeguate modalità di partecipazione degli interessati (consistenti in adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica) come presupposto necessario dell’approvazione degli aggiornamenti infrasessennali delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* del PGRA da parte del Segretario Generale;

#### **PREMESSO, ALTRESÌ, CHE**

- ***(La disciplina legislativa nazionale in materia di aggiornamenti dei PAI stabilita di commi 4bis e 4ter dell’art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)*** dopo la soppressione delle Autorità di bacino di cui alla previgente legge 18 maggio 1989, n. 183 e l’istituzione definitiva delle Autorità di bacino distrettuali di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l’art. 54 del DL 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) ha modificato l’art. 68 del citato D. Lgs. n. 152/2006 introducendovi i commi *4bis* e *4ter*, con il quali è stata stabilita una disciplina legislativa di livello nazionale per *“le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo”*. Tale disciplina prevede, in particolare, che detti aggiornamenti dei PAI siano approvati con atto del Segretario Generale previo parere della Conferenza Operativa e *“d’intesa con la Regione territorialmente competente”* ed inoltre che essi siano effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale *“e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica”*;
- ***(La Deliberazione CIP n. 6/2021, di modifica degli art. 1 e 18 delle NA del PAI Po)*** a seguito dell’entrata in vigore delle suddette disposizioni legislative questa Autorità, al fine di rendere conforme alle nuove disposizioni legislative la disciplina relativa all’aggiornamento delle aree in dissesto stabilita dagli artt. 1 e 18 delle NA del PAI Po ha quindi predisposto un *Progetto di Variante al PAI* contenente modifiche alle suddette disposizioni delle NA. Detto *Progetto di Variante al PAI* è stato poi adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 6 del 20 dicembre 2021, ai fini della procedura di adozione ed approvazione definitiva prevista dall’art. 68 del suddetto Decreto legislativo;
- ***(La procedura transitoria per l’aggiornamento del PAI Po stabilita dall’art. 3 della***

**Deliberazione CIP n. 6/2021)** con la Deliberazione CIP n. 6/2021 sono anche state stabilite le “*Disposizioni transitorie per le procedure di aggiornamento del PAI Po nelle more dell’approvazione definitiva della Variante alle NA*” contenute nell’articolo 3, al fine di dare immediato adempimento alle disposizioni di cui ai commi 4*bis* e 4*ter* dell’articolo 68 con riguardo all’ambito territoriale interessato dal suddetto PAI, nelle more dell’approvazione definitiva della *Variante al PAI* di cui al punto precedente. In particolare, oggetto di tale procedura transitoria sono “*tutte le proposte di aggiornamento degli Allegati 4 e 4.1 dell’Elaborato n. 2 del PAI predisposte dai Comuni nell’ambito della procedura di formazione ed adozione dei rispettivi strumenti urbanistici o di varianti agli strumenti urbanistici esistenti sulla base della verifica di compatibilità di cui al vigente art. 18, comma 3 delle NA del PAI Po successivamente al 17 luglio 2020*” (art. 3, comma 1 della Deliberazione CIP n. 6/2021);

- **(Descrizione della procedura transitoria di cui all’art. 3 della Deliberazione C. I. n. 6/2021)** la suddetta procedura dell’art. 3 della Deliberazione CIP n. 6/2021 prevede, in particolare, che i Comuni interessati trasmettano alla Regione le proposte di aggiornamento degli allegati cartografici all’Elaborato n. 2 del PAI-Po unitamente alla verifica di compatibilità di cui al comma 3 dell’art. 18 NA e ad idonea documentazione comprovante lo svolgimento e le risultanze della fase di partecipazione in ordine alla proposta stessa in conformità a quanto stabilito dal citato comma 4*ter* dell’articolo 68 (art. 3, comma 1). La Regione provvede a trasmettere la proposta del Comune e l’allegata documentazione, di cui al comma precedente, alla Segreteria tecnico operativa Autorità di bacino distrettuale, corredandola altresì con una propria relazione tecnico - istruttoria contenente una valutazione circa la proposta stessa (art. 3 comma 2). A norma del comma 3 del suddetto articolo 3 della Deliberazione CIP, la proposta comunale viene poi sottoposta alla Conferenza Operativa, ai fini dell’espressione del parere di propria competenza e, quindi, l’Autorità acquisisce l’intesa regionale di cui al comma 4 *bis* dell’art. 68 (con riguardo alla Regione Piemonte, detta intesa viene espressa dai rappresentanti presso la CO in forza della delega ad essa conferita dalla Regione con DGR n. 42 – 3983 del 22 ottobre 2021) e, sulla scorta dei documenti e dei pareri acquisiti il Segretario Generale approva con proprio Decreto gli aggiornamenti dell’Allegato 4 dell’Elaborato n. 2 del PAI Po proposti dai Comuni e dispone le modifiche cartografiche di detto Allegato conseguenti all’approvazione (art. 3, comma 4). Il comma 5 dispone che gli aggiornamenti così approvati entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del Decreto di approvazione del Segretario Generale sul sito istituzionale dell’Autorità di bacino distrettuale. Il comma 6 aggiunge infine che con un solo Decreto del Segretario Generale possono essere approvati contestualmente più aggiornamenti dell’Allegato 4 dell’Elaborato n. 2 del PAI Po a seguito di un’istruttoria congiunta relativa a più proposte comunali;
- **(La Deliberazione CIP n. 7/2023, di adozione della Variante delle NA del PAI Po)** al termine dell’iter previsto dalla legge, con Deliberazione n. 7 del 21 novembre 2023 la Conferenza Istituzionale Permanente ha infine adottato, ai sensi dell’art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. la «*Variante al “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po” (PAI Po): modifiche agli artt. 1 e 18 dell’Elaborato 7, recante “Norme di Attuazione”*» - *Disposizioni per lo svolgimento delle procedure di approvazione di aggiornamenti di elaborati cartografici dei PAI vigenti nel Distretto conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 54 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76*». Nelle more dell’approvazione definitiva di tale Variante, il comma 1 dell’articolo 3 della suddetta Deliberazione ha espressamente stabilito che “*rimangono in vigore le disposizioni procedurali transitorie di cui all’art. 3 della Deliberazione CIP n. 6/2021, come misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell’art. 6 della medesima Deliberazione*”;

#### **ATTESO CHE**

- **(Possibilità di una contestuale approvazione di aggiornamenti del PAI-Po e delle Mappe del PGRA)** a mente della necessità (sancita dall’art. 9 del D. Lgs. n. 49/2010 e s.m.i.) di assicurare il coordinamento tra i vari stralci del Piano di bacino distrettuale di cui agli articoli 65 – 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., si deve inoltre ritenere ammissibile, per questa Autorità, di procedere

alla contestuale approvazione di aggiornamenti dell'Elaborato n. 2 del PAI (in conformità con le disposizioni procedurali sopra illustrate) e delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* (in conformità con l'art. 9 della Deliberazione C. I. n. 4/2015) che interessano il territorio di un medesimo Comune con un unico Decreto del Segretario Generale;

#### CONSIDERATO CHE

- ***(Proposte di aggiornamento del PAI-Po e delle Mappe del PGRA formulate da alcuni Comuni piemontesi ai sensi dell'art. 18 NA e dell'art. 3 della Deliberazione CIP n. 6/2021)*** in conformità alle ricordate disposizioni dell'art. 18 delle NA del PAI-Po, nel corso della procedura per la formazione e l'adozione dei rispettivi strumenti urbanistici o di loro varianti i sopra menzionati Comuni di Lenta (VC), Groscavallo (TO) e Settimo Torinese (TO) hanno proceduto ad aggiornare ed integrare le previsioni degli Allegati 4 e 4.1 dell'Elaborato n. 2 del suddetto PAI-Po relative al loro territorio, formulando (nell'ambito delle Deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali in precedenza richiamate) proposte di aggiornamento di detto Allegato da sottoporre all'approvazione del Segretario Generale secondo le disposizioni di cui all'art. 3 della citata Deliberazione CIP n. 6/2021. Nel corso delle suddette procedure urbanistiche, inoltre, i suddetti Comuni hanno altresì proceduto a formulare proposte di integrazione e modifica delle vigenti *Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni* relative ad aree allagabili presenti nei territori di rispettiva competenza, da sottoporre ad approvazione del Segretario Generale in conformità con l'art. 9 della Deliberazione C. I. n. 4/2015 e s.m.i.;
- ***(Natura delle proposte comunali di cui al punto precedente)*** nel loro complesso, le proposte comunali di aggiornamento delle perimetrazioni e/o classificazioni di aree individuate nell'ambito degli Allegati n. 4 e n. 4.1 dell'Elaborato n. 2 del PAI-Po e delle vigenti *Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni* di cui ai punti precedenti costituiscono *proposte di aggiornamento del Piano di bacino distrettuale del fiume Po*, del quale il PAI e le Mappe del PGRA costituiscono stralci ai sensi dell'art. 65, comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. i.;
- ***(Espletamento degli adempimenti conseguenti alla formulazione delle proposte comunali di aggiornamento)*** le Deliberazioni dei Consigli Comunali contenenti le *proposte di aggiornamento del Piano di bacino distrettuale del fiume Po* di cui ai punti precedenti e la relativa documentazione prevista dall'art.18 delle NA del PAI-Po sono state quindi inviate dai suddetti Comuni alla Regione Piemonte, la quale le ha a sua volta trasmesse alla Segreteria tecnico operativa di questa Autorità per il tramite delle Note in precedenza richiamate, corredando ciascuna proposta comunale con una scheda tecnica predisposta per la valutazione della conformità della proposta stessa alle finalità, agli obiettivi ed alle disposizioni del PAI ed ai requisiti stabiliti per l'aggiornamento delle *Mappe* del PGRA dall'art. 9 della Deliberazione C. I. n. 4/2015 e s.m.i. Nell'ambito di tali schede sono stati altresì forniti i dati relativi all'espletamento della fase di partecipazione degli interessati, avvenuta in adempimento delle previsioni della L. R. Piemonte 56/1977 e s.m.i. (come comprovato dalle suddette Deliberazioni dei Consigli Comunali) e in modo idoneo a garantire le adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica delle aree in dissesto di cui all'Allegato 4 e 4.1 dell'Elaborato n. 2 e delle aree allagabili di cui alle vigenti *Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni*, coerentemente a quanto previsto dal comma 4<sup>ter</sup> dell'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dall'art. 9 della Deliberazione C. I. n. 4/2015 e s.m.i.;

#### ACQUISITI

- il parere *favorevole* espresso dalla Conferenza Operativa di questa Autorità circa gli aggiornamenti al PAI di cui al successivo articolo 1 del presente Decreto, ai sensi dell'art. 68 comma 4<sup>bis</sup> del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nella seduta del 23 aprile 2024;
- l'intesa regionale, prescritta dal suddetto comma 4<sup>bis</sup> dell'art. 68, circa gli aggiornamenti al PAI di cui al punto precedente, espressa nel corso della medesima Conferenza Operativa del 23 aprile 2024 dal rappresentante della Regione Piemonte, in base alla delega ad esso conferita

dalla Regione stessa mediante la DGR n. 42 – 3983 del 22 ottobre 2021, richiamata in precedenza;

### **RITENUTO, PERTANTO, CHE**

- sussistano ora i requisiti che rendono possibile procedere alla approvazione delle proposte di aggiornamento degli Allegati n. 4 e n. 4.1 dell'Elaborato n. 2 del PAI- Po e delle *Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni* trasmesse dalla Regione Piemonte con le Note in precedenza richiamate;

### **DATO ATTO CHE**

- l'Ing Andrea Colombo, è responsabile unico del Procedimento di cui al presente Decreto e, che con la sottoscrizione del presente atto, attesta che non sussiste conflitto di interesse in merito alla fattispecie in argomento, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

### **PRESO ATTO**

- dei pareri resi ai sensi dell'art. 15 del vigente "*Regolamento generale di organizzazione e funzionamento degli uffici dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po*", adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con Deliberazione n. 3 del 18 novembre 2019;

**P. Q. S.**

## **DECRETA**

### **ARTICOLO 1**

***(Approvazione di aggiornamenti delle tavole cartografiche degli Allegati n.4 e n. 4.1 dell'Elaborato n. 2 del PAI-Po e delle Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni in Regione Piemonte)***

1. Sono approvati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68, commi 4bis e 4ter del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., gli aggiornamenti delle tavole cartografiche di cui all'Allegato 4 (*Delimitazione delle aree in dissesto – Cartografia in scala 1:25.000*) e all'Allegato 4.1 (*Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato – Cartografia in scala 1: 10.000/1.5.000*) dell'Elaborato n. 2 (*Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo*) del PAI-Po e delle *Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni aggiornate per il II° ciclo sessennale di pianificazione* del PGRA corrispondenti alle proposte comunali trasmesse dalla Regione Piemonte a questa Autorità, come indicate nelle *Schede di sintesi* allegate al presente Decreto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. I suddetti aggiornamenti hanno natura di *aggiornamenti del Piano di bacino distrettuale del fiume Po* di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e la loro approvazione costituisce altresì adempimento dell'art. 7, comma 3, lett. a e dell'art. 9, comma 1 del D. Lgs. n. 49/2010.

### **ARTICOLO 2**

***(Pubblicazione del presente Decreto. Entrata in vigore)***

1. Il presente Decreto, corredato delle Schede di Sintesi di cui al comma 1 del precedente articolo 1 è pubblicato sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, all'indirizzo [https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB\\_NAME=n1232263&NodoSel=40](https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1232263&NodoSel=40).
2. L'Autorità di bacino distrettuale provvede a trasmettere l'avviso dell'adozione del presente Decreto alla redazione del BUR della Regione Piemonte, ai fini della pubblicazione dell'avviso stesso.
3. La Regione Piemonte provvede a trasmetterne copia al Sindaco del Comune di Settimo Torinese, che entro 15 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della copia del Decreto medesimo, è tenuto a pubblicarlo con le modalità previste dalle vigenti norme di legge.
4. La Regione Piemonte per i Comuni di Lenta e Groscavallo acquisisce il Decreto inserendolo

nella Delibera di approvazione da parte della Giunta Regionale dello strumento urbanistico comunale, secondo le disposizioni regionali in materia

5. Gli aggiornamenti del *Piano di bacino distrettuale del fiume Po* approvati con il presente Decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del Decreto stesso sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, a norma del precedente comma 1.
6. A seguito della pubblicazione del presente Decreto a norma del precedente comma 1, la Segreteria tecnico operativa procederà all'aggiornamento delle cartografie di cui agli Allegati 4 e 4.1 dell'Elaborato n. 2 del PAI e delle vigenti *Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni*, adeguando dette cartografie di Piano alle risultanze delle verifiche di compatibilità predisposte dai Comuni a norma dell'art. 18, comma 3 delle NA del PAI e trasmesse dalla Regione Piemonte a questa Autorità.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Alessandro Bratti)

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.*



*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate*

*valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it*  
*valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it*

**Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale relativa alla Variante strutturale al Piano Regolatore Generale del Comune di Groscavallo (TO)  
DICHIARAZIONE di SINTESI ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) del d.lgs. 152/2006**

Il presente documento costituisce la dichiarazione di sintesi che, secondo quanto disposto dall'art. 17 del d.lgs. 152/2006, accompagna l'approvazione del Piano, illustrando: "in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate".

La presente dichiarazione di sintesi fa riferimento alle osservazioni ambientali, sviluppate nella relazione di esame delle controdeduzioni redatta dall'Organo Tecnico regionale, sulla base dei dati forniti dal Comune di Groscavallo negli elaborati "1/b - Valutazione ambientale strategica (VAS) Rapporto Ambientale", "1b all. - Rapporto ambientale - allegati", "1/c - Piano di monitoraggio ambientale", "1/d - Relazione preliminare alla Dichiarazione di sintesi", nonché gli elaborati grafici di variante ed alle "Norme tecniche di attuazione", che riassumono le criticità emerse in fase di istruttoria del Progetto definitivo e illustrano le scelte conseguentemente effettuate dall'Amministrazione comunale.

Tali osservazioni sono state integralmente recepite nella relazione di controdeduzione redatta dal Settore Urbanistica Piemonte occidentale per la predisposizione del provvedimento di approvazione di competenza della Giunta Regionale.

In relazione alla Valutazione Ambientale Strategica, in considerazione del fatto che il progetto preliminare è stato adottato con DCC n. 42 del 28.12.2007, non è stata svolta in tale momento la fase di scoping.

A seguito dell'adozione della Variante nella versione definitiva, con DCC n. 3 del 20.03.2009, il processo di VAS è iniziato a seguito della fase di istruttoria regionale di verifica atti del 26.03.2010 (prot. n. 21692) con la richiesta di redazione del Rapporto ambientale.

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica finalizzata all'espressione del parere motivato in merito alla sostenibilità ambientale della Variante, è stato attivato l'Organo tecnico regionale per la VAS, con il supporto tecnico-scientifico di Arpa Piemonte, condotta di concerto con il Settore regionale responsabile dell'istruttoria urbanistica per i piani comunali del territorio della Provincia di Torino.

L'Organo tecnico regionale ha espresso il Parere Motivato con determina dirigenziale n. 680 del 03.11.2011, ritenendo che si sarebbero dovute risolvere alcune criticità ambientali rilevate e si sarebbero dovuti migliorare i profili di sostenibilità ambientale della Variante medesima, tenendo conto delle considerazioni valutative, delle osservazioni e delle indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata al Parere Motivato stesso.



REGIONE  
PIEMONTE

*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate*

*valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it*  
*valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it*

Tale contributo aveva posto l'attenzione su aspetti inerenti l'analisi di coerenza esterna, le Misure per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti prodotti sull'ambiente dall'attuazione del piano, la valutazione delle alternative ed il programma di monitoraggio.

Era stata sottolineata, inoltre, la necessità di approfondire e ridefinire alcuni aspetti in particolare per quanto riguarda la verifica delle previsioni di piano in relazione all'entità dell'incremento demografico ed in genere al previsto incremento di popolazione sul territorio comunale, la verifica dell'eventuale interferenza con la componente biodiversità ed ecosistemica del territorio comunale, nonché della componente acqua.

Nel Parere Motivato l'organo tecnico regionale aveva, infine, indicato la necessità di approfondire alcuni aspetti in funzione di specifiche previsioni di variante e disposizioni normative.

A seguito delle osservazioni regionali in materia di VAS ed urbanistica, l'Amministrazione comunale ha adottato le controdeduzioni con DCC n. 03 del 13.03.2023.

Nella fase di revisione del Piano, il Comune ha svolto approfondimenti finalizzati a perfezionare i contenuti dell'apparato normativo del Nuovo PRGC e del piano di monitoraggio, nonché a garantire una più efficace integrazione delle previsioni con il sistema territoriale locale, sotto il profilo ambientale e paesaggistico.

Nel dettaglio, l'analisi della documentazione predisposta dall'Amministrazione comunale ha evidenziato quanto segue.

Il Rapporto Ambientale è stato rielaborato, alla luce delle osservazioni espresse con Parere Motivato, integrando il quadro conoscitivo generale con approfondimenti mirati a considerare aspetti non valutati tra cui lo stato di attuazione del PRGC, le analisi sull'andamento demografico, la rete ecologica regionale e di connettività ecologica provinciale, le criticità pregresse ed i possibili impatti generati dagli interventi in previsione, la sintesi delle scelte progettuali e la predisposizione di una specifica matrice per la valutazione degli impatti. In tema di aree boscate viene fatto specifico riferimento ai disposti della l.r. 4/2009.

Si rileva che il Rapporto ambientale presentato in fase controdeduttiva presenta una specifica sezione integrativa che illustra le misure per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti prodotti sull'ambiente dall'attuazione del piano.

Le integrazioni proposte hanno considerato diversi aspetti tra cui la salvaguardia della biodiversità, azioni volte a favorire la connessione ecologica, la salvaguardia delle zone boscate e la fruizione a basso impatto ambientale delle risorse ambientali-paesaggistiche.

Si è provveduto all'integrazione della matrice degli impatti, per le diverse azioni previste dalla Variante in particolare per le zone di espansione An, per la nuova zona turistico ricettiva At, per le zone a servizio pubblico e per le piste da sci di fondo e dell'area sciabile.

Le analisi condotte in merito all'individuazione dei possibili impatti afferenti le azioni previste dalla Variante hanno portato a declinare un quadro mitigativo/compensativo, che è stato introdotto nella normativa di piano.

Per quanto concerne il *Piano di Monitoraggio*, con Parere motivato era stata richiesta la predisposizione di un Piano di monitoraggio che accompagni lo strumento urbanistico in fase attuativa, al fine di assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente individuando tempestivamente eventuali ricadute negative impreviste e adottando di conseguenza le necessarie misure correttive.

Si suggeriva, inoltre, di distinguere tra indicatori finalizzati a descrivere le trasformazioni nel tempo del quadro ambientale entro cui il piano si colloca (*indicatori di contesto*) e indicatori atti a valutare il livello di attuazione del piano (efficienza) e il livello di raggiungimento dei suoi obiettivi (efficacia) (*indicatori di attuazione*).

Quanto richiesto è stato accolto attraverso la predisposizione dell'elaborato 1/c Piano di monitoraggio ambientale, che tra gli indicatori di contesto ha previsto quelli relativi alle componenti ambientali suolo, biodiversità rete ecologica, popolazione e patrimonio storico-culturale. Sono inoltre stati inseriti indicatori di attuazione per rilevare le azioni di recupero del patrimonio edilizio, quelle sulle nuove edificazioni residenziali, sulle aree a servizio e sui percorsi sciabili e ciclo pedonali.

Si rileva, relativamente alla componente suolo, che è stata fatta una scelta degli indicatori proposti a livello regionale, selezionando l'indice di consumo di suolo da superficie urbanizzata (CSU), ritenendo gli altri indici di scarsa rilevanza in considerazione della conformazione attuale dell'abitato e delle capacità d'uso dei suoli presenti (classi dalla IV alla VII).

Per quanto concerne la componente suolo, nella precedente fase valutativa si erano rilevate criticità su diverse aree di intervento, anche in relazione alla realizzazione di nuovi fronti edificati di notevole estensione, che in alcuni casi si configuravano come uno sfrangiamento verso brani di territorio libero o, in altri casi, con localizzazioni che avrebbero potuto contribuire a saldare nuclei edificati di diverse borgate.

Le scelte operate dall'Amministrazione a seguito delle osservazioni espresse con il Parere motivato, hanno in sintesi proposto una significativa riduzione delle zone An di nuovo impianto e delle zone Ac di completamento.

In particolare si è provveduto allo stralcio delle aree An1, An14, At5, At8 e di una porzione della An7, e alla riduzione delle aree An2, An6, An 12, An13 e At9.

L'altezza edificabile per gli interventi in area At è stata ridotta, allineandola a quanto previsto per le aree agricole.

A fronte di tali modifiche, che hanno portato ad un ridimensionamento di circa 38 ha delle aree in previsione portandole ad un impegno di suolo che si attesta a 36300 mq (con una riduzione del 51%), si ritiene che per quanto attiene la matrice suolo l'Amministrazione comunale sia andata incontro alle richieste formulate nel Parere Motivato.

L'apparato normativo della variante in esame è stato perfezionato ed integrato, accogliendo in generale le indicazioni fornite in merito a specifiche questioni relative a diverse componenti ambientali del territorio comunale.

In relazione alla componente ambientale acqua è stato introdotto l'art. 22 – ter) Forme di tutela delle risorse idriche e delle acque profonde, che prevede specifiche indicazioni in tema di risparmio idrico e cautela rispetto all'acquifero superficiale e profondo. Sentito il Settore competente in materia si ritiene alido il riferimento normativo alla DGR n. 34-11524 del 03 giugno 2009.

In tema di salvaguardia delle captazioni idropotabili e a quanto contenuto nell'art. 21.4 Fasce di rispetto delle opere di presa di acquedotti e dalle vasche di accumulo di acqua potabile si osserva quanto segue

Nel Comune di Groscavallo (TO) risultano ridefinite con specifico provvedimento ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 le aree di salvaguardia delle captazioni potabili di un pozzo in località Forno Alpi Graie e di tre sorgenti denominate "*Madonnina*", "*Rivotti alta*" e "*Rivotti bassa*".

I provvedimenti di salvaguardia sono stati inviati al Comune di Groscavallo (TO) affinché lo stesso provvedesse a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia i provvedimenti di definizione con i relativi vincoli.

In presenza di captazioni potabili prive dell'individuazione delle aree di salvaguardia tramite specifico provvedimento da parte della Regione, le stesse aree restano definite con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che prevede una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa; la revisione delle aree può essere predisposta solo successivamente all'approvazione del Settore regionale competente.

Tale fascia è prevista in via generale dall'art. 21.4 delle NdA, con uno specifico richiamo al regolamento regionale 15/R dell'11 dicembre 2006.

In materia di risparmio energetico, a seguito di quanto richiesto con il Parere motivato sono state introdotte nelle schede d'area delle aree As, Ac, An e At le disposizioni normative segnalate, con particolare riferimento alla L.R. 13/07 ed alla DGR n. 45-11967 del 2009.

Apprezzabile è l'introduzione dell'art. 22 – bis) FORME DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE, TUTELA DELLA RETE ECOLOGICA E DEGLI SPAZI NATURALI.

Con tale articolo, accogliendo quanto indicato con Parere motivato, sono state introdotte specifiche attenzioni nell'ambito dei PEC per le aree destinate a verde pubblico e per gli interventi di nuova edificazione e/o di completamento residenziale.

Al comma 2) del sopra citato art. 22 bis) si è tenuto conto, inoltre, delle indicazioni fornite con Parere motivato in tema di permeabilità dei suoli per le nuove aree a parcheggio.

In linea generale si ritiene quindi che siano state accolte le indicazioni fornite con Parere motivato.

Stante il permanere di alcuni elementi di criticità, sono state richieste con contributo dell'OTR per la VAS (prot. n. 0091812/2024 del 17.05.2024) alcune integrazioni da inserire nella normativa di variante.

Ciò premesso, con riferimento esclusivo alle tematiche ambientali e paesaggistiche contenute nel precedente Parere Motivato, per cui permaneva la necessità di aggiornare, specificare o integrare alcuni elementi, in sede di approvazione regionale sono state introdotte nell'elaborato "3 *Norme Tecniche di Attuazione*" le modifiche di seguito descritte.

Al fine di recepire le aree di salvaguardia delle captazioni potabili sopra menzionate, è stato inserito nell'art. 21.4 *FASCE DI RISPETTO DELLE OPERE DI PRESA DI ACQUEDOTTI E DALLE VASCHE DI ACCUMULO DI ACQUA POTABILE* il comma sotto riportato:

- 1 bis) Risultano ridefinite con specifico provvedimento ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 le aree di salvaguardia delle captazioni potabili di seguito indicate:
- Pozzo in località Forno Alpi Graie comunale – di cui alla Determinazione regionale n. 100 del 4/2/2010;
  - Sorgenti denominate "Madonnina", "Rivotti alta" e "Rivotti bassa" – di cui alla Determinazione regionale DD-A16 33 del 30/01/2020.

Per allinearsi alle indicazioni regionali in tema di gestione e controllo delle specie alloctone invasive, è stato inserito nell'ambito dell'art. 22 – bis) quanto di seguito riportato:

Le nuove piantumazioni previste, dovranno tenere conto delle caratteristiche fisiche e climatiche dei siti e privilegiare il ricorso a specie autoctone, di provenienza locale, rustiche e a scarsa necessità di manutenzione. A tal riguardo dovrà essere dato riscontro alle indicazioni riportate dai documenti predisposti dalla Regione Piemonte per la gestione e il controllo delle specie alloctone invasive (dgr n. 33-5174 del 12 giugno 2017 "Aggiornamento degli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con dgr n. 23-2975 del 29 febbraio 2016 e approvazione del documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale").

Relativamente alle previsioni compensative da attuarsi in fascia fluviale, è stato inserito nell'art. 22 – bis), il seguente punto:

f-ter) nel caso in cui si dovessero prevedere opere quali la realizzazione di fasce tampone vegetate riparie, che possono anche essere considerate quali misure di compensazione, sarà necessario fare riferimento alla dgr n. 34 - 8019 del 7 dicembre 2018, con la quale sono stati approvati:

- il Manuale tecnico "Realizzazione e gestione delle fasce tampone riparie vegetate erbacee";
- il Manuale tecnico "Realizzazione e gestione delle fasce tampone riparie vegetate arbustive e arboree";
- i Criteri minimi per la realizzazione e la gestione delle fasce tampone riparie vegetate ai fini della mitigazione dall'uso dei prodotti fitosanitari.

L'art. art. 22 bis) richiede il rispetto di specifiche prescrizioni per gli interventi di nuova edificazione e/o di completamento. Al fine di rendere più efficaci tali disposizioni normative, ne è



*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate*

*[valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it](mailto:valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it)  
[valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it](mailto:valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it)*

stato fatto specifico riferimento anche nelle norme di area, inserendo nelle Prescrizioni particolari degli articoli 30 e 31 quanto di seguito indicato:

In merito alle forme di compensazione ambientale, alla tutela della rete ecologica e degli spazi naturali e per la tutela delle risorse idriche e delle acque profonde, si richiama quanto normato dai precedenti articoli 22-bis) e 22-ter).

*Il Dirigente  
ing. Salvatore SCIFO*

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Il Funzionario istruttore:  
*arch. Alessandro Mastella*